

A.Di.S.U.R.C.
Azienda per il Diritto allo Studio Universitario
della Regione Campania

BANDO DI CONCORSO
per l'assegnazione di

BORSE DI STUDIO
POSTI ALLOGGIO
CONTRIBUTI PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE
ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Pubblicato il giorno 24 luglio 2026
Scadenza per la partecipazione alle ore 12:00 del giorno 10 settembre 2026

Sommario

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DESTINATARI	5
1.1 Oggetto del bando	5
1.2 Destinatari e requisiti di partecipazione	5
1.3 Compatibilità con altri benefici	5
1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, Area Riservata, Comunicazioni, Domicilio digitale.....	6
ARTICOLO 2 – REQUISITI DI CARRIERA ACCADEMICA	7
2.1 Corsi di studio ammessi.....	7
2.2 Termini di iscrizione ai corsi di studio.....	8
2.3 Anno di prima immatricolazione e durata dei corsi di studio	8
2.4 Verifica carriera per i candidati iscritti a ulteriore semestre oppure a primo anno	10
2.5 Studenti iscritti al semestre aperto o semestre filtro dei corsi in lingua italiana di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinari.....	11
2.7 Cause espresse di esclusione.....	13
ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO	13
3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di “tipo A” e di “tipo B”	13
3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di “tipo A” e di “tipo B”	14
3.3 Candidati iscritti ai corsi di “tipo C”	15
3.4 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità	15
3.5 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera con riconoscimento crediti	15
3.6 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito	16
ARTICOLO 4 – REQUISITI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA	17
4.1 Limiti di partecipazione	17
4.2 ISEE Università.....	17
4.3 Composizione del nucleo familiare	17
4.3.1 Studente autonomo o indipendente.....	18
4.3.2 Studente orfano.....	18
4.3.3 Studente allontanato dal nucleo di origine.....	18
4.3.4 Vita in comunità	18
4.4 Attestazione ISEE riportante omissioni o difformità	19
4.5 Particolari condizioni dei candidati	19
4.5.1 Candidato con status di rifugiato politico o apolide	19

4.5.2	Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, con nucleo familiare residente all'estero	20
4.5.3	Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo	20
4.5.4	Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, nonché proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo, con nucleo familiare residente in Italia	21
4.5.5	Candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca	21
ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO		21
5.1	Regole generali – Termini	21
5.2	Presentazione documentazione	22
5.3	Regole specifiche per candidati in condizione di disabilità, candidati provenienti da atenei diversi a seguito di rinuncia agli studi o decadenza, candidati già in possesso di altro titolo di laurea e utilizzo bonus	23
5.3.1	Candidati in condizione di disabilità	23
5.3.2	Candidati provenienti da atenei diversi da quello per cui si concorre nell'a.a. 2026/2027 a seguito di rinuncia agli studi o decadenza	23
5.3.3	Candidati già in possesso di altro titolo di laurea	23
5.3.4	Candidati che hanno beneficiato di bonus	24
5.4	Trasferimento della domanda per candidati provenienti da altri Atenei/Istituti AFAM	24
5.5	Informazioni e Assistenza	24
ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI		25
6.1	Importo della borsa di studio in relazione al reddito	25
6.2	Incrementi e riduzioni	25
ARTICOLO 7 – STUDENTI "IN SEDE", "PENDOLARI" E "FUORI SEDE"		26
7.1	Criteri generali	26
7.2	Indicazione dei Comuni in sede	27
7.3	Contratto di locazione per i candidati fuori sede non alloggiati presso le residenze universitarie	28
7.4	Studenti stranieri	29
7.5	Studenti indipendenti	29
ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI		29
8.1	Tipologia delle graduatorie	29
8.2	Graduatorie provvisorie	30
8.3	Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie – Soccorso istruttorio	30
8.4	Graduatorie definitive	31
8.5	Graduatorie assestate	32
8.6	Ricorsi avverso le graduatorie definitive e assestate	32

8.7	Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio	32
8.8	Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo	33
8.9	Idonei beneficiari di borsa di studio	33
8.10	Idonei non beneficiari di borsa di studio	34
8.11	Rimborso delle tasse ai candidati idonei.....	34
ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO		34
ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI		35
10.1	Quota borsa di studio e quota servizi	35
10.2	Pagamento borse di studio	35
10.3	Servizio abitativo e relativi costi.....	36
10.3.1	Le Residenze	36
10.3.2	Tariffe e modalità di pagamento.....	38
10.4	Servizio ristorazione e relativi costi.....	39
10.4.1	Modalità di erogazione	39
10.4.2	Tariffazione	39
10.4.3	Trattenuta quota mensa dalla borsa di studio	40
10.4.4	Trattenuta quota mensa dalla borsa di studio a ospiti delle residenze	40
ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE.....		41
ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI.....		41
ARTICOLO 13 - VERIFICHE DI MERITO. RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI		42
ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE.....		43
ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA.....		44
ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA.....		44
	Finalità e modalità del trattamento dei dati	44
	Comunicazione e diffusione dei dati.....	45
	Titolare del trattamento	45
	Responsabile del trattamento	45
	Responsabile della protezione dei dati	45
	Diritti degli interessati	45
ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO.....		45
ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		46
ARTICOLO 19 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO		46
ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE		46
ARTICOLO 21 – ALLEGATI		46
RIEPILOGO SCADENZE		47
Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MUR n. 176 del 24 febbraio 2026)		49
Allegato Modulo 1.....		51

ARTICOLO 1 – OGGETTO E DESTINATARI

1.1 Oggetto del bando

L'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania (in seguito, per brevità, anche solo "Azienda") bandisce un concorso per soli titoli per l'attribuzione di:

- a) borse di studio;
- b) posti alloggio;
- c) contributi per mobilità internazionale.

La disciplina *lex specialis* della selezione è contenuta nel presente bando.

Con la presentazione dell'istanza di partecipazione si concorre automaticamente per la borsa di studio. L'eventuale richiesta anche di posto alloggio e/o di contributo per mobilità internazionale deve, invece, essere espressamente richiesta nel modulo online di partecipazione, compilando le apposite sezioni.

1.2 Destinatari e requisiti di partecipazione

Possono partecipare al concorso gli studenti, iscritti o che intendano iscriversi, ad uno dei corsi di studio universitari o post-universitari, attivati presso uno degli atenei della Regione Campania, tassativamente indicati all'articolo 2.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. requisiti di carriera accademica, descritti all'articolo 2;
2. requisiti di merito, differenziati per i candidati iscritti al primo anno e per quelli iscritti ad anni successivi al primo, descritti all'articolo 3;
3. requisiti reddituali e patrimoniali, descritti all'articolo 4.

Particolari requisiti sono previsti per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

Non ci sono limiti di età per la partecipazione al concorso.

A pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data della scadenza del concorso.

Ai sensi dell'articolo 50 e 64bis del D.Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, l'Azienda procede alla verifica sul possesso dei requisiti interrogando in maniera diretta, mediante interoperabilità, le banche dati delle amministrazioni certificanti: Atenei e Istituti AFAM per i requisiti di merito e carriera accademica; INPS per i requisiti relativi alle condizioni economico-patrimoniali.

Ai candidati è richiesto unicamente di dichiarare:

- l'Ateneo o Istituto AFAM per il quale concorrono;
- l'eventuale condizione di invalidità o disabilità;
- eventuali informazioni su carriere pregresse;
- informazioni relative al proprio nucleo familiare.

1.3 Compatibilità con altri benefici

La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse da enti pubblici e privati nei settori di propria competenza istituzionale, nel caso in cui tali misure non siano sovrapponibili, nelle loro finalità, a quelle del presente concorso.

Per gli studenti in possesso dei requisiti di idoneità al concorso, che già beneficiano di contributi da parte degli atenei per vitto e alloggio per l'a.a. 2026/2027, l'eventuale borsa di studio sarà di importo

pari a quella degli studenti "in sede", per la fascia reddituale corrispondente.

La borsa è compatibile con ogni forma di reddito percepito dagli studenti, ad eccezione dei compensi per le attività a tempo parziale erogati dagli atenei o dall'Azienda ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 68/2012.

La borsa di studio è esente dall'imposta sui redditi, così come previsto dall'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n. 476 e dalla Circolare n. 109/e del 6 aprile 1995 del Ministero delle Finanze.

La borsa di studio è esente dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Seppur esenti, i benefici assegnati con la partecipazione ai concorsi negli aa.aa. precedenti al 2026/2027, e fruiti nel corso dell'anno 2024, devono essere indicati nella DSU ai fini ISEE, secondo il criterio per cassa (anno di effettiva fruizione).

1.4 Obblighi di pubblicizzazione ex L. n. 241/1990, L. 190/2012 e D. Lgs. 33/2013, Area Riservata, Comunicazioni, Domicilio digitale

Il presente bando di concorso, le graduatorie dallo stesso previste, nonché i provvedimenti con i quali saranno attribuiti, erogati e revocati i benefici sono pubblicati sul sito web istituzionale www.adisurcampania.it, ai sensi della L. 241/1990, della L. n. 190/2012 e del successivo D.Lgs. n. 33/2013, in coerenza con il D.Lgs. n. 82/2005 e quanto prescritto dalle Linee Guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

In considerazione della numerosità dei partecipanti al presente concorso, l'Azienda non provvede a comunicazioni personali per la notifica dell'adozione dei provvedimenti di approvazione graduatorie e liquidazione benefici: tutti gli avvisi sul sito web di cui sopra fanno prova della piena conoscenza di detta documentazione ai sensi degli artt. 3bis e 21bis della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010.

I candidati possono ricevere comunicazioni personali dall'Azienda:

- nella propria area riservata;
- a mezzo PEC o e-mail agli indirizzi di posta indicati in fase di accreditamento;
- nella App IO;
- attraverso la piattaforma per le notifiche digitali SEND.

Le comunicazioni aventi valore legale, concernenti l'avvio e la conclusione di procedimenti di revoca benefici o accertamento economico-patrimoniale sono inviate al singolo studente dall'Azienda mediante la piattaforma SEND di PagoPA s.p.a., con valore di notifica legale.

Ogni candidato dispone di una propria area riservata ai sensi degli artt. 4 e 41 del D.Lgs. n. 82/2005, accessibile con l'uso delle proprie credenziali di autenticazione, come da art. 5.1, in cui è possibile:

- presentare la domanda online per l'accesso al concorso;
- comunicare il codice IBAN, come da articolo 10;
- visualizzare il proprio status e la posizione in graduatoria e tutti i dati con i quali tale status e tale posizione sono stati determinati;
- visualizzare i pagamenti effettuati dall'Azienda in proprio favore;
- visualizzare eventuali messaggi dell'Azienda;
- aprire un ticket per chiedere assistenza o chiarimenti all'Azienda.

Per le informazioni eventualmente non presenti nella propria area riservata, i candidati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013 inviando da un indirizzo P.E.C. a loro intestato istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda adisurc@pec.it e riceveranno all'indirizzo mittente – o in alternativa attraverso la piattaforma SEND – comunicazioni aventi efficacia legale ex artt. 3bis, 8, 21bis, L. n. 241/1990.

Il trattamento dei dati sensibili e lo scambio di comunicazioni si intendono effettuati nel pieno rispetto delle norme che tutelano la privacy ed in conformità ai criteri dettati dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI CARRIERA ACCADEMICA

2.1 Corsi di studio ammessi

Possono partecipare al concorso gli studenti, iscritti o che intendano iscriversi (in seguito, per brevità, anche solo "iscritti") ad uno dei seguenti **corsi di studio** presso uno dei seguenti atenei della Regione Campania (in seguito, per brevità, anche solo "Atenei" o "Università"):

Ateneo	Tipo corso*	Corso
1. Università degli Studi del Sannio di Benevento 2. Università degli Studi di Napoli Federico II 3. Università degli Studi di Napoli L'Orientale 4. Università degli Studi di Napoli Parthenope 5. Università degli Studi di Salerno 6. Università degli Studi della Campania L. Vanvitelli 7. Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 8. Accademia di Belle Arti di Napoli 9. Accademia della Moda 10. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Academy School 11. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici – Internazionale (IPSEF)	Corsi di "tipo A"	Corsi di laurea triennale Corsi di laurea a ciclo unico
	Corsi di "tipo B"	Corsi di laurea magistrale
	Corsi di "tipo C"	Scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area sanitaria ex D.Lgs. n. 368/1999) Corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998)
1. Conservatorio di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino 2. Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno 3. Conservatorio di Musica "Nicola Sala" di Benevento 4. Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli	Corsi di "tipo A"	Diploma accademico di primo livello
	Corsi di "tipo B"	Diploma accademico di secondo livello

*La suddivisione in corsi di "tipo A", "tipo B" e "tipo C" è introdotta nel presente bando solo ai fini di una più immediata individuazione degli stessi e non corrisponde ad analoga suddivisione presso gli atenei.

Non possono partecipare coloro che sono iscritti ad uno dei corsi di laurea degli atenei elencati in tabella, nell'ambito della formazione degli ufficiali delle Forze armate, d'intesa con le Accademie militari.

2.2 Termini di iscrizione ai corsi di studio

Tutti i candidati che intendano partecipare al concorso devono iscriversi all'anno accademico 2026/2027, effettuando il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, con le modalità indicate dagli atenei e istituti AFAM di riferimento.

E' consentito partecipare al concorso anche prima di aver completato l'iscrizione all'università, dichiarando a quale ateneo si intende iscriversi.

Il termine ultimo di iscrizione all'Università, ai fini dell'idoneità al concorso, è il 31 marzo 2027. Sono esclusi, quindi, gli studenti la cui iscrizione sia perfezionata oltre tale termine.

L'indicazione dell'ateneo in fase di domanda è indispensabile al fine di consentire l'interrogazione della banca dati in cui è tenuta la carriera accademica dei candidati, per la valutazione dei requisiti di partecipazione e di idoneità.

In caso di trasferimento ad altro ateneo rispetto a quello indicato in fase di partecipazione, l'indicazione dell'ateneo può essere modificata a partire dall'apertura della fase di rettifica di cui all'articolo 8.3 e fino alla data del 31 marzo 2027.

La mancata modifica dell'ateneo di appartenenza entro il suddetto termine comporterà l'esclusione dal concorso.

Coloro che non risulteranno iscritti al momento dell'interrogazione dei dati presso l'Università o Istituto AFAM dichiarati in fase di domanda, ai fini delle graduatorie provvisorie e definitive (artt. 8.2 e 8.4) saranno in esse collocati in condizione di **sospensione**.

Pertanto, per non incorrere nella sospensione della propria idoneità e, quindi, nel tardivo pagamento della borsa di studio eventualmente assegnata, **si consiglia di perfezionare l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 entro il 20 settembre 2026.**

Poiché le assegnazioni dei posti alloggio sono effettuate prioritariamente in favore dei candidati idonei non sospesi, subito dopo l'approvazione delle graduatorie provvisorie (art. 8.2), coloro che intendono concorrere anche per un posto alloggio **sono tenuti a perfezionare l'iscrizione all'anno accademico 2026/2027 entro il 20 settembre 2026.**

La condizione di sospensione è rimossa automaticamente dall'Azienda al più tardi nelle graduatorie assestate (art. 8.5), previa verifica con le Università di riferimento. La rimozione di tale sospensione comporta l'esclusione nelle graduatorie assestate (art. 8.5), nel caso in cui il candidato non risulti iscritto per l'a.a. 2026/2027 **entro il 31 marzo 2027** o nel caso in cui l'avvenuta iscrizione abbia provocato una variazione dei requisiti di merito con i quali era stato inserito in graduatoria.

N.B. I termini di cui al presente articolo sono stabiliti ai soli fini della partecipazione al concorso e non ai fini dell'iscrizione all'Università, per la quale i candidati sono invitati a consultare i regolamenti di ateneo.

2.3 Anno di prima immatricolazione e durata dei corsi di studio

Il calcolo della durata della permanenza all'università, ai fini della determinazione dell'anno di corso di ciascun candidato, viene effettuato a partire dall'**anno di prima immatricolazione**, che è il seguente:

- A. per gli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 ad un corso di **"tipo A"** (triennale e ciclo unico), per **"anno di prima immatricolazione"** si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del diploma di scuola media superiore, ci si iscrive per la prima volta presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano;

- B. per gli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 ad un corso di **"tipo B"** (magistrale), per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui, dopo il conseguimento del titolo di laurea triennale, ci si iscrive per la prima volta a tale tipo di corso presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.
- C. per gli studenti iscritti per l'a.a. 2026/2027 ad un corso di **"tipo C"** (specializzazione obbligatoria e dottorato), per *"anno di prima immatricolazione"* si intende l'anno accademico in cui ci si iscrive per la prima volta ad una scuola di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o ad un corso di dottorato di ricerca, presso un qualsiasi istituto universitario operante sul territorio italiano.

Nella suddetta definizione di *"anno di prima immatricolazione"* fanno eccezione i casi di variazione di carriera disciplinati all'art. 3.5.

I candidati iscritti ai corsi indicati al paragrafo 2.1 possono concorrere se non hanno superato, a partire dall'**anno di prima immatricolazione** e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2026/2027:

- un periodo massimo di iscrizione di sette semestri (tre anni più un ulteriore semestre), se iscritti a corsi di laurea triennale;
- un periodo di cinque semestri (due anni più un ulteriore semestre), se iscritti a corsi di laurea magistrale;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, se iscritti a corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca.

Con l'espressione **"ulteriore semestre"** ci si riferisce ai candidati che risultano iscritti, per l'a.a. 2026/2027 al primo anno fuori corso, cioè:

- al settimo semestre, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- al quinto semestre, se iscritti a corsi di laurea magistrale;
- all'undicesimo o tredicesimo semestre, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico.

In sostanza, quindi, è consentito concorrere fino al primo anno fuori corso (ulteriore semestre). L'eventuale borsa di studio dell'ulteriore semestre è ridotta della metà, come indicato al successivo articolo 6.

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, fruiscono di un trattamento più vantaggioso relativamente alla durata della concessione del beneficio. Infatti, a far data dall'anno di prima immatricolazione e compreso il semestre al quale si iscrivono per l'a.a. 2026/2027, il conseguimento del beneficio è consentito:

- per un periodo massimo di iscrizione di nove semestri, se iscritti a corsi di laurea triennale;
- per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più tre semestri, se iscritti a corsi di laurea a ciclo unico;
- per un periodo di sette semestri, se iscritti a corsi di laurea magistrale.

Non sono ammessi al concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del D.P.C.M. 9 aprile 2001, i candidati iscritti per l'a.a. 2026/2027 quali "ripetenti" o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o con "carriera sospesa".

La borsa assegnata a candidati che risultano regolarmente iscritti per l'a.a. 2026/2027 all'ulteriore semestre non sarà revocata in caso di conseguimento del titolo nella sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026.

Pertanto, **gli studenti idonei o beneficiari nelle graduatorie provvisorie (art. 8.2) e definitive (art. 8.4) potrebbero diventare non idonei nelle successive graduatorie assestate (art. 8.5) nel caso in cui conseguano il titolo nella sessione ordinaria dell'anno accademico 2025/2026.** Essi mantengono il beneficio nel caso in cui conseguano il titolo nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2025/2026.

2.4 Verifica carriera per i candidati iscritti a ulteriore semestre oppure a primo anno

Per i seguenti candidati:

1. candidati che hanno la facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2026/2027, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea triennale (di "tipo A") oppure al primo anno di laurea magistrale (di "tipo B");
2. candidati che hanno la facoltà di rinviare l'iscrizione all'a.a. 2026/2027, in quanto potrebbero iscriversi alternativamente ad "ulteriore semestre" di laurea magistrale (di "tipo B") e laurea a ciclo unico (di "tipo A") oppure al primo anno di un corso di "tipo C",

l'Azienda accerta in automatico l'avvenuta iscrizione nel corso dell'anno accademico 2026/2027, in occasione delle diverse graduatorie, e provvede alla corretta collocazione in graduatoria.

Gli studenti in questa condizione saranno ammessi al concorso nel seguente modo:

1. se il loro esame di laurea ricadrà nell'a.a. 2026/2027 saranno collocati come ulteriore semestre di laurea triennale e l'eventuale borsa sarà ridotta della metà;
2. se il loro esame di laurea ricadrà nella sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 saranno collocati:
 - 2.1 come primo anno di laurea magistrale, se si iscriveranno a tale corso. Saranno soggetti alla verifica dei 20 CFU al 10/08/2027 e al 30/11/2027 per determinare se sussiste il diritto al 100% della borsa, al 50% o a nessuna borsa;
 - 2.2 come ulteriore semestre di laurea triennale, anche se laureatisi nel 2025/2026, e l'eventuale borsa sarà ridotta della metà.

In sostanza, agli studenti in procinto di laurearsi sarà comunque riconosciuta l'idoneità come ulteriore semestre 2026/2027, anche se laureatisi nel 2025/2026, ma solo al verificarsi di entrambe queste due condizioni:

- a) la laurea nell'a.a. 2025/2026 avvenga nella sessione straordinaria dell'a.a. 2025/2026 e non prima;
- b) si iscrivono all'a.a. 2026/2027 ad ulteriore semestre.

La sessione straordinaria, ai fini del presente articolo, ha inizio il 1° dicembre 2026.

In caso di iscrizione nel 2026/2027 ad un primo anno di laurea magistrale, l'eventuale inserimento nella graduatoria unica degli iscritti al primo anno avviene d'ufficio dopo aver verificato l'avvenuta iscrizione in sede di assestamento delle graduatorie, con conseguente adeguamento dell'importo di borsa di studio.

	Momento conseguimento titolo	Esito	Graduatoria	Importo borsa
Studente ulteriore semestre	Sessione ordinaria 2025/2026 senza ulteriori iscrizioni	Esclusione		
	Sessione straordinaria 2025/2026 senza ulteriori iscrizioni	Idoneità	Anni successivi	50% (ulteriore semestre)
	Sessione straordinaria 2025/2026 e successiva iscrizione a livello successivo	Idoneità	Primi anni	100% (soggetta a successiva verifica 20 CFU)

2.5 Studenti iscritti al semestre aperto o semestre filtro dei corsi in lingua italiana di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, veterinari

Gli studenti iscritti, ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2005, n. 71 e dei Decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30/05/2005, n. 431 del 20/06/2005 e n. 447 del 11/07/2005 al semestre aperto o semestre filtro di uno dei corsi di studio in lingua italiana afferenti alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia (LM-41), alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46) e alla Classe di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria (LM-42) e ad uno dei corsi affini elencati all'articolo 8 del predetto D.M. 418/2005, possono concorrere alle seguenti condizioni:

- in deroga alla scadenza ordinaria, possono presentare domanda di partecipazione al concorso **entro il 31 marzo 2027**; in quest'ultimo caso valgono le modalità in uso per gli studenti in trasferimento da altra Regione, secondo quanto disciplinato al successivo art. 5.4. In particolare, il trasferimento è accolto se essi hanno presentato la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio presso l'Organismo per il Diritto allo Studio Universitario (ODSU) di provenienza entro e non oltre la data di scadenza applicabile per il presente concorso;
- sono sospesi in graduatoria fino al termine del semestre filtro e, quindi, fino al perfezionamento dell'immatricolazione all'anno accademico 2026/2027, in caso di accesso alla graduatoria di merito, oppure in caso di immatricolazione ad uno dei corsi affini attivi in Regione Campania. In entrambi i casi, l'immatricolazione dovrà avvenire **entro il 31 marzo 2027**; la sospensione dell'idoneità comporta anche la sospensione dell'erogazione dei benefici, dunque del pagamento della eventuale borsa di studio e dell'assegnazione del posto alloggio;
- in deroga alla durata di 10 mesi prevista all'articolo 7.1, ottengono lo status di studente fuori sede se la permanenza nel posto alloggio a titolo oneroso ha una durata di almeno 3 mesi (tre) nel periodo 01/10/2026 – 30/09/2027;
- in caso di assegnazione della borsa di studio, il suo importo è pari a quello annuale per gli studenti con status in sede e pendolare; al contrario, per gli studenti con status di fuori sede, la maggiorazione della borsa di studio è parametrata ai mesi di possesso dell'alloggio a titolo oneroso, almeno pari a 3. Nei casi che comportano variazione di status per effetto della variazione della sede del corso tra semestre filtro e semestre effettivo, l'importo della borsa di studio è riparametrato in maniera proporzionale;
- possono ottenere un posto alloggio in Residenza universitaria al termine del semestre filtro, in caso di accesso alla graduatoria di merito, oppure in caso di immatricolazione ad uno dei corsi affini attivi in Regione Campania, in caso di residua disponibilità di posti;
- possono usufruire del servizio ristorazione alla tariffa agevolata corrispondente alla seconda categoria, salvo rientrare successivamente, al termine del semestre filtro, nelle condizioni tariffarie previste dal Regolamento, in caso di idoneità al presente concorso (gratuità oppure prima categoria);
- sono esclusi dal concorso se, concluso il semestre filtro, si immatricolano per il secondo semestre presso un ateneo al di fuori della Regione Campania.

Gli studenti iscritti per l'anno 2026/2027 al semestre aperto o semestre filtro, che siano anche contemporaneamente iscritti ad anni successivi di altro corso di laurea, sono collocati in graduatoria con questa ultima carriera, conformemente alla regola stabilita al successivo articolo 2.6. A tal fine, essi **sono tenuti a dichiarare nel modulo online di concorrere per l'Ateneo presso il quale hanno la carriera più vecchia, anche se intendono concorrere contemporaneamente come semestre filtro presso un altro ateneo.**

Successivamente, in caso di superamento del semestre filtro, potranno procedere alla richiesta di cambio ateneo nell'apposito modulo online.

Analogamente, **gli studenti che al termine del semestre filtro risultano immatricolati in un ateneo diverso da quello indicato in fase di domanda, sono tenuti a comunicare il**

cambio ateneo a partire dall'apertura della fase di rettifica di cui all'articolo 8.3 e fino alla data del 31 marzo 2027.

L'indicazione dell'ateneo in fase di domanda è indispensabile al fine di consentire l'interrogazione della banca dati in cui è tenuta la carriera accademica dei candidati, per la valutazione dei requisiti di partecipazione e di idoneità.

La mancata modifica dell'ateneo di appartenenza entro il suddetto termine comporterà l'esclusione dal concorso.

2.6 Studenti iscritti contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e Istituti AFAM

Gli studenti che si iscrivono contemporaneamente a due corsi di studio presso Università e/o Istituti AFAM, ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'iscrizione ad entrambi i corsi.

Tali studenti beneficiano dei servizi a sostegno del diritto allo studio per un solo corso di studi, (corso di studi primario). Gli studenti in questa condizione, pertanto, **sono tenuti a dichiarare il secondo corso di studi nel modulo domanda online.**

In caso di disponibilità economiche ulteriori rispetto al fondo necessario per assicurare a tutti gli studenti la borsa di studio di base, agli studenti idonei al concorso e beneficiari di borsa di studio, è riconosciuta una maggiorazione del 20%.

L'incremento è dovuto solo nel caso in cui il beneficiario sia in possesso e mantenga i requisiti di merito previsti per l'intera durata dei due corsi; non è dovuto, quindi, nel caso in cui il beneficiario perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studi secondario al quale esso è correlato. Nel rispetto di quanto disposto all'art. 1.2.2 del bando, il corso primario è sempre quello più datato, cioè che è cominciato per primo.

Pertanto, nel caso di iscrizione a corsi dello stesso tipo – Tipo A (triennale/ciclo unico), Tipo B (magistrale), Tipo C (post laurea), nel caso di doppia iscrizione ad un primo anno di corso e ad un anno di corso successivo, il corso primario coincide con quest'ultimo. In caso di iscrizione a due corsi, entrambi per anni successivi al primo, il corso primario coincide con quello più datato:

Corso primario	Corso secondario	Esito
Primo anno	Primo anno	Ammesso
Anno successivo più datato	Anno successivo meno datato	Ammesso
Anno successivo	Primo anno	Ammesso
Anno successivo meno datato	Anno successivo più datato in altra Regione	Non ammesso
Primo anno	Anno successivo in altra Regione	Non ammesso
Anno successivo meno datato	Anno successivo più datato in Campania	Ammesso, ma eletto d'ufficio il corso più datato come principale
Primo anno	Anno successivo in Campania	Ammesso, ma eletto d'ufficio il corso anno successivo come principale

Nessun incremento è riconosciuto nei casi di doppia iscrizione a corsi di tipo diverso – Tipo A (triennale/ciclo unico), Tipo B (magistrale), Tipo C (post-laurea).

Lo studente perde l'idoneità alla borsa di studio, eventualmente maggiorata in caso di doppia iscrizione, al conseguimento in ordine temporale del primo titolo.

I candidati hanno l'obbligo di dichiarare in quali delle suddette situazioni di doppia iscrizione si trovano, al fine di consentire le verifiche.

Il corso primario deve essere mantenuto per tutta la carriera, non è consentito invertirlo con il corso secondario a seconda della convenienza, da un anno all'altro. Esclusivamente nel caso di doppia iscrizione per la prima volta, i candidati possono invertire il corso primario con il secondario, qualora abbiano conseguito almeno 20 CFU in quest'ultimo e non nel primo. La scelta così compiuta diventa irrevocabile per il resto della carriera.

2.7 Cause espresse di esclusione

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici di cui al presente bando di concorso sono concessi per il conseguimento **per la prima volta** di ciascuno dei livelli dei suddetti corsi di studio.

Pertanto, **non sono ammessi** al concorso:

- i candidati che sono già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello rispetto al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2026/2027;
- i candidati che, operando variazioni di carriera, abbiano già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso dello stesso tipo (Tipo A, Tipo B, Tipo C), per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando;
- i candidati che, in seguito a variazioni di carriera, risultano iscritti per l'a.a. 2026/2027 nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo (Tipo A, Tipo B, Tipo C) del corso dal quale provengono;
- i candidati iscritti per abbreviazione di corso, dopo il conseguimento della laurea triennale, dal primo al terzo o al quarto anno di un corso di laurea a ciclo unico per l'a.a. 2026/2027, che sono esclusi dal concorso per possesso di un titolo di pari livello. Tali candidati potranno concorrere se iscritti al quarto, quinto o sesto anno del nuovo corso di laurea a ciclo unico, cioè per gli anni di non sovrapposizione con il precedente titolo.

ARTICOLO 3 – REQUISITI DI MERITO

3.1 Candidati iscritti al primo anno dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Ai candidati iscritti **per la prima volta** al primo anno di un corso di "tipo A" o di un corso di "tipo B" di cui all'art. 1.2.1, non viene richiesto, **al momento della presentazione della domanda**, alcun requisito di merito.

La loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica; tuttavia, per mantenere lo status di assegnatario alla borsa di studio conseguita in base alla condizione economica, i suddetti candidati devono conseguire almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2027**.

I candidati idonei assegnatari iscritti al primo anno che non conseguono almeno 20 CFU entro il termine del 30/11/2027 perdono lo status di assegnatario ma conservano la sola idoneità. Di conseguenza, essi sono tenuti a restituire l'eventuale acconto di borsa di studio nel frattempo ricevuto e l'importo in denaro corrispondente a tutti i benefici ad essa connessi (art. 10).

I candidati che, invece, conseguono almeno **20 CFU entro il termine del 30/11/2027**:

- hanno diritto a ricevere il 100% della borsa di studio assegnata in graduatoria e a usufruire dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU entro il termine del **10/08/2027**;
- hanno diritto a ricevere solo il 50% della borsa di studio assegnata in graduatoria** e a usufruire dei benefici ad essa connessi se conseguono almeno 20 CFU oltre il

10/08/2027, ma comunque entro il termine del 30/11/2027.

La verifica finale del conseguimento dei 20 CFU è effettuata successivamente al 30 novembre 2027.

Nel numero di crediti conseguiti al 10/08/2027 e al 30/11/2027 non saranno tenuti in considerazione i crediti relativi ad esami sostenuti durante la partecipazione a corsi propedeutici/perfezionamento, eventualmente convalidati nel corso di studi frequentato nell'a.a. 2026/2027.

3.2 Candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"

Per i candidati iscritti agli anni successivi al primo:

- a. di un corso di "**tipo A**" di cui all'art. 2.1;
- b. di un corso di "**tipo B**" di cui all'art. 2.1;

a condizione che essi risultino iscritti "in corso" o ad un "ulteriore semestre", i requisiti di merito richiesti, a decorrere dall'**anno di prima immatricolazione** calcolato come descritto al precedente art. 2.3, consistono nell'aver conseguito **entro il 10/08/2026 un numero di crediti formativi** nella misura di seguito precisata:

Corsi di laurea triennale di "tipo A":

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti all'ulteriore semestre.

Corsi di laurea a ciclo unico di "tipo A":

- a. n. 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi, se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti al terzo anno;
- c. n. 135 crediti se iscritti al quarto anno;
- d. n. 190 crediti se iscritti al quinto anno;
- e. n. 245 crediti se iscritti al sesto anno, ove previsto;
- f. n. 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, se iscritti all'ulteriore semestre.

Corsi di laurea magistrale di "tipo B":

- a. n. 30 crediti se iscritti al secondo anno;
- b. n. 80 crediti se iscritti all'ulteriore semestre.

Il numero dei crediti sopraindicato è quello richiesto quale requisito minimo per la partecipazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 3.6 in termini di bonus.

Sono considerati ai fini del concorso tutti i CFU che l'Ateneo o Istituto AFAM ritiene validi nel corso di studi per cui si concorre e che risultano registrati nella banca dati dell'ateneo.

I crediti maturati all'interno di progetti di mobilità internazionale, nonché i CFU provenienti da convalide di esami sostenuti in precedenti carriere sono validi ai fini del calcolo del merito solo se conseguiti entro il 10/08/2026, seppur registrati in data successiva, purché in tempo utile per l'elaborazione delle graduatorie.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.

Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento, fino ad un massimo di 4 crediti.

3.3 Candidati iscritti ai corsi di “tipo C”

Ai candidati iscritti per la prima volta a tutti gli anni (**primo anno e anni successivi al primo**) di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area sanitaria ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) non viene richiesto alcun requisito di merito: la loro idoneità e la posizione all'interno della graduatoria, infatti, sono determinati esclusivamente in base a requisiti di natura economica.

3.4 Requisiti di merito diversificati per studenti in condizione di disabilità

Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, fruiscono di un trattamento più vantaggioso per ciò che concerne il requisito di merito. Infatti:

- a. se iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea sono esonerati da quanto previsto al precedente art. 3.1 relativamente al conseguimento di n. 20 crediti entro il 10/08/2027 o entro il 30/11/2027;
- b. se iscritti ad anni successivi al primo, devono maturare entro il 10/08/2026 un numero di crediti formativi ridotto del 40% rispetto al numero prescritto dall'art. 3.2.

Affinché ciò accada, è obbligatorio trasmettere la documentazione attestante la condizione di disabilità/invalidità entro la data di scadenza del concorso, con le modalità indicate all'articolo 5.

3.5 Candidati che hanno effettuato variazioni di carriera con riconoscimento crediti

I candidati iscritti ad un anno successivo al primo, che hanno una carriera universitaria, nello stesso tipo di corso (Tipo A-B-C), precedente a quella alla quale risultano iscritti per l'a.a. 2026/2027, sono di norma inseriti in graduatoria con azzeramento della carriera, cioè senza conteggiare eventuali crediti convalidati. Per questi candidati, in deroga a quanto stabilito all'art. 2.3, l'anno di prima immatricolazione coincide con l'anno di iscrizione al corso frequentato per l'a.a. 2026/2027. Fanno eccezione coloro per i quali l'Ateneo, a seguito della variazione di carriera, stabilisce iscrizione ad un anno di corso superiore (ripetenti).

[Esempio: studente con carriera pregressa iniziata nel 2023/2024, variazione di carriera e nuova iscrizione dal 2024/2025 all'attuale corso di laurea triennale:]

1. se l'Ateneo lo iscrive regolarmente al terzo anno in corso, è collocato in graduatoria con anno di prima immatricolazione 2024, senza conteggiare i CFU convalidati da carriera pregressa;
2. se l'Ateneo lo iscrive al quarto anno (terzo anno fuori corso), è collocato in graduatoria con anno di prima immatricolazione 2023 e non 2024, conteggiando i CFU convalidati da carriera pregressa].

Entro le graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 i candidati possono chiedere che la carriera non sia azzerata. In questo caso, saranno conteggiati eventuali CFU convalidati, ma l'anno di prima immatricolazione corrisponderà all'anno di prima iscrizione in assoluto al tipo di corso frequentato nell'a.a. 2026/2027, conformemente alle definizioni di cui all'art. 2.3.

I candidati per i quali tutti gli atti di carriera universitaria e quelli amministrativi non risultano registrati in tempo utile per la compilazione delle graduatorie sono sospesi in attesa di verifica da parte dell'Azienda. Gli stessi saranno esclusi nel caso in cui:

- a) la loro posizione universitaria non risulta registrata presso l'ateneo/istituto AFAM in tempo utile per la compilazione delle ultime graduatorie assestate;
- b) la loro posizione universitaria risulta registrata presso l'ateneo/istituto AFAM in tempo utile per la compilazione delle ultime graduatorie assestate, ma essi non sono in possesso

dei requisiti prescritti dal bando.

I candidati che, in anni accademici precedenti l'a.a. 2026/2027, hanno effettuato una delle variazioni di carriera di cui al presente articolo e risultano nuovamente iscritti ad un primo anno di corso per l'a.a. 2026/2027 sono esclusi ai sensi dell'art. 2.7 del presente bando.

I candidati iscritti **per abbreviazione di corso**, dopo il conseguimento della laurea triennale, **dal primo al terzo o al quarto anno** di un corso di laurea a ciclo unico per l'a.a. 2026/2027, sono esclusi dal concorso per possesso di un titolo di pari livello. Tali candidati potranno concorrere se iscritti al quarto, quinto o sesto anno del nuovo corso di laurea a ciclo unico, cioè per gli anni di non sovrapposizione con il precedente titolo.

3.6 Bonus per il conseguimento del requisito minimo di merito

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di un corso di "tipo A" o di "tipo B", che alla data del **10/08/2026** non possiedono i requisiti minimi di merito in termini di crediti conseguiti di cui all'art. 3.2, hanno la possibilità di beneficiare di un **"bonus"**, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- **n. 5 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il secondo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 2 crediti per il conseguimento dei benefici per il secondo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 3 crediti);
- **n. 12 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per il terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 5 crediti per il conseguimento dei benefici per il terzo anno, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 7 crediti);
- **n. 15 crediti:** da utilizzare nel corso di tutta la carriera universitaria, se utilizzati per la prima volta **per l'accesso ai benefici per gli anni successivi al terzo anno accademico**. La quota parte non utilizzata può essere utilizzata per i concorsi degli anni successivi (es. se si utilizzano 10 crediti per il conseguimento dei benefici per anni successivi al terzo, il proprio bonus residuo da utilizzare per tutti gli anni successivi fino al termine della propria carriera universitaria sarà di 5 crediti).

Il numero di crediti bonus eventualmente necessari al conseguimento del requisito minimo di merito viene assegnato d'ufficio dall'Azienda.

I candidati iscritti ad anni successivi al primo di corsi di laurea magistrale di "tipo B" possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso della laurea triennale.

Il numero di bonus è lo stesso per tutta la carriera universitaria, anche se questa è relativa a più atenei. Pertanto, il candidato che proviene da un ateneo **diverso da quello a cui è iscritto per il 2026/2027** e che ha già fruito di **"bonus"** presso istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'ADiSURC è tenuto a comunicarlo nel modulo online.

I crediti bonus residui, se disponibili e se necessario, potranno essere utilizzati per il presente concorso.

I candidati che risultano idonei per effetto dell'attribuzione di crediti a titolo di **"bonus"** sono collocati nelle graduatorie in posizione successiva a quella dei candidati che non ne hanno fruito (art. 8.8).

I bonus non sono assegnabili ai candidati iscritti al primo anno di corso.

ARTICOLO 4 – REQUISITI RELATIVI ALLA CONDIZIONE ECONOMICA

4.1 Limiti di partecipazione

Ai sensi del D.P.C.M. 09 aprile 2001, art. 5, comma 9 e di quanto previsto dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027" della Regione Campania tutti i candidati devono possedere i seguenti requisiti di reddito ai fini della partecipazione al concorso:

- a) l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE), sommato con l'indicatore della situazione economica all'estero, non deve superare il limite di € **25.500,00** (venticinquemilacinquecento/00);
- b) l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente del nucleo familiare (ISPE) non deve superare il limite di € **54.000,00** (cinquantaquattromila/00).

Il limite ISEE di € 25.500,00 è da considerarsi al netto dell'eventuale ammontare dell'importo relativo a **borse di studio, premi laurea, contributi per mobilità internazionale e compensi per le collaborazioni studentesche assegnati negli anni accademici precedenti il 2026/2027, percepiti nell'anno solare 2024 (dal 01/01/2024 al 31/12/2024 – principio di cassa).**

4.2 ISEE Università

Le condizioni economiche dei candidati sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere autocertificate, **a pena di esclusione dal concorso**, attraverso **Attestazione ISEE valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario**, comunemente detto **ISEE UNIVERSITÀ**. **A pena di esclusione dal concorso**, la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) deve essere sottoscritta nell'anno **2026, entro la data di scadenza del concorso**, e la relativa attestazione ISEE deve essere disponibile in automatico negli archivi INPS non oltre il giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della domanda.

N.B. Si consiglia di accertarsi che il proprio CAF provveda ad inoltrare all'INPS la DSU sottoscritta.

4.3 Composizione del nucleo familiare

L'ISEE Università è rilasciato a seguito della compilazione del **Modulo MB2 – Quadro C "Prestazioni Universitarie"** – della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), **previa identificazione del nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica, eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza.**

Le regole di presentazione della DSU ai fini dell'ottenimento dell'ISEE Università, infatti, sono quelle indicate all'art. 8, comma 2, del DPCM 159/2013, secondo cui **LO STUDENTE FA SEMPRE PARTE DEL NUCLEO DEI GENITORI** a meno che non ricorra una delle condizioni indicate ai seguenti paragrafi 4.3.1, 4.3.2 e 4.3.3.

I candidati per i quali l'Azienda accerta una dichiarazione del nucleo familiare non conforme a quanto indicato al presente articolo sono esclusi dal concorso e incorrono nelle sanzioni previste per coloro che superano la soglia limite di accesso al concorso:

- a. **Restituzione triplo dell'importo indebitamente percepito;**
- b. **Perdita beneficio per tutta la carriera**
- c. **Sanzione da € 500,00 a € 5.000,00;**
- d. **Segnalazione all'Autorità giudiziaria**

- e. **Segnalazione all'Ateneo per tasse universitarie;**
- f. **Segnalazione all'INPS.**

4.3.1 Studente autonomo o indipendente

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, **ai soli fini dell'ISEE Università lo studente fa sempre parte del nucleo familiare dei genitori – anche se non convivente anagraficamente con essi – a meno che non dimostri la sua effettiva autonomia.**

È definito "indipendente" lo studente in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:

1. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del concorso;
2. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
3. aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2024 e 2025) e non inferiori a € 9.000,00 annui (novemila/00).

È studente indipendente anche colui che è coniugato o in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza, purché i suoi redditi 2024 e 2025, sommati ai redditi del coniuge/convivente, raggiungano la soglia minima di € 9.000,00.

Lo studente coniugato o in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza, i cui redditi 2024 e 2025, sommati ai redditi del coniuge/convivente, non raggiungano la soglia minima di € 9.000,00, entra a far parte del nucleo familiare dei genitori.

Tutti i candidati che intendono concorrere come studenti indipendenti devono autocertificare tale condizione nel modulo-domanda online.

Essi hanno diritto alla borsa di studio corrispondente agli studenti fuori sede, ma saranno automaticamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale.

4.3.2 Studente orfano

Lo studente orfano di entrambi i genitori è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge o del convivente in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza. Al candidato in questa situazione è richiesto di indicare il Comune presso il quale è registrato il decesso.

4.3.3 Studente allontanato dal nucleo di origine

Lo studente allontanato dal nucleo dei genitori è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge o del convivente in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza.

Al candidato in questa situazione è richiesto di presentare documentazione idonea: sentenza del tribunale oppure relazione dei Servizi sociali del Comune, in cui è attestata l'assenza di rapporti con il nucleo familiare di origine.

4.3.4 Vita in comunità

Lo studente che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, cioè colui che risiede stabilmente presso istituti religiosi,

assistenziali o di cura, militari, di pena e simili, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge o del convivente in regime di "convivenza di fatto" (art. 1, comma 36, della L.76/2016) registrata presso il Comune di residenza.

4.4 Attestazione ISEE riportante omissioni o difformità

Nel caso in cui l'INPS, per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, **accerti omissioni e/o difformità** nei dati auto dichiarati in DSU, ne viene data evidenza nell'attestazione ISEE rilasciata al candidato.

In tal caso egli può:

- sottoscrivere una nuova DSU per sanare le omissioni;
- richiedere comunque la prestazione mediante l'attestazione ISEE contenente omissioni.

Tali candidati saranno inseriti in graduatoria con i valori di reddito dell'ultima attestazione ISEE Università reperita negli archivi INPS, con eventuale evidenza della presenza di omissioni e difformità. **Se i valori di reddito saranno quelli dall'attestazione ISEE con omissioni, i candidati saranno comunque considerati idonei, se in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del bando, ma in assenza di regolarizzazione in tempo utile per l'approvazione della graduatoria assestata saranno altresì sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale, con comunicazione alla Guardia di Finanza.**

I candidati inseriti nelle graduatorie provvisorie con i valori di reddito dell'attestazione ISEE con omissioni possono chiedere la rettifica ai sensi dell'art. 8.3.

Essi rimangono sospesi, con conseguente sospensione del pagamento, fino alla regolarizzazione della propria posizione, comunque non oltre l'approvazione delle graduatorie assestate, essendo loro concesso sottoscrivere una nuova DSU presso il CAF per sanare le omissioni.

Laddove le omissioni non siano state sanate e comunicate all'ADiSURC in tempo utile per l'approvazione delle graduatorie definitive, e fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del bando a seguito della produzione del nuovo ISEE, il pagamento dell'eventuale borsa assegnata avverrà entro il 30/06/2027:

- in unica soluzione per gli iscritti ad anni successivi al primo;
- per il 50% per gli iscritti al primo anno,

ed il nominativo sarà inviato alla Guardia di Finanza per l'accertamento economico-patrimoniale.

4.5 Particolari condizioni dei candidati

4.5.1 *Candidato con status di rifugiato politico o apolide*

Il candidato che dichiara di essere apolide o rifugiato politico è considerato alla stregua di uno studente con nucleo familiare residente in Italia. Pertanto, le sue condizioni economiche sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii. e devono essere autocertificate attraverso l'ISEE UNIVERSITÀ di cui all'articolo 4 del bando.

La condizione di studente apolide o rifugiato politico deve essere autocertificata oppure documentata, **entro e non oltre i termini di scadenza per la partecipazione al concorso**, con:

- permesso di soggiorno per asilo politico**, rilasciato dalla Questura a coloro che sono in possesso della certificazione attestante lo status di rifugiato, ai sensi dell'art. 1, lett. a), della Convenzione di Ginevra del 1951, rilasciata da una delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione internazionale istituite presso il Ministero dell'Interno;
- certificazione di apolidia** (art. 17 DPR 572/1993), rilasciata dal Ministero dell'Interno,

Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, su richiesta dell'interessato.

4.5.2 Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, con nucleo familiare residente all'estero

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica del candidato straniero **con nucleo familiare residente all'estero** o del candidato italiano residente all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della **situazione economica equivalente all'estero**, calcolato come la somma dei redditi percepiti in all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti e all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Pertanto, il candidato **con nucleo familiare residente all'estero, entro e non oltre il 31/03/2027, a pena di esclusione**, deve trasmettere all'ADiSURC copia dell'**ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP)**, compilata presso un CAF, con una delle modalità di cui all'articolo 5.

Ad eventuale successiva richiesta dell'ADiSURC tale candidato dovrà poi produrre i documenti rilasciati dalle competenti autorità del Paese ove sono prodotti i redditi ed è posseduto il patrimonio, tradotti in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane e attestanti:

- il nucleo familiare d'origine, specificando: nome, cognome e data di nascita di ciascun componente, nonché l'eventuale assenza di uno o entrambi i genitori, al fine di individuare il corretto parametro della scala di equivalenza;
- l'attività lavorativa ed i relativi i redditi lordi percepiti all'estero da ciascuno dei componenti il nucleo familiare nell'anno 2024 (l'eventuale mancata produzione di redditi deve essere specificata nella documentazione);
- gli eventuali fabbricati posseduti all'estero da ciascuno di essi alla data del 31 dicembre 2024 con specificata la relativa superficie nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero alla medesima data (l'assenza di patrimonio immobiliare dovrà essere espressamente specificato nella documentazione);
- eventuali canoni di locazione sostenuti per l'abitazione di residenza del nucleo familiare.

Il pagamento dell'eventuale borsa di studio è sospeso fino alla consegna dell'ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP).

4.5.3 Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo

Il candidato provenienti da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo di cui al Decreto MUR n. 176 del 24 febbraio 2026, **con nucleo familiare ivi residente**, deve trasmettere all'ADiSURC, con una delle modalità di cui all'articolo 5, **pena la decadenza da tale status, entro e non oltre i termini di scadenza per la partecipazione al concorso**:

- una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
- in alternativa, per i candidati che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea a ciclo unico, la certificazione di cui al precedente comma può essere rilasciata da enti abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica (Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, Governi locali, Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana) di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione nelle università italiane di studenti stranieri. In tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa e di quote di servizi eventualmente fruiti per conto dello studente in caso di revoca.

In assenza delle dette certificazioni, al candidato si applica il trattamento riservato al candidato

con nucleo familiare all'estero di cui al paragrafo precedente; pertanto, **entro e non oltre il 31/03/2027**, egli deve compilare il modulo-domanda online e trasmettere copia dell'ISEE PARIFICATO.

Al candidato proveniente da Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo, ma **con nucleo familiare residente in Italia**, si applica il trattamento riservato agli studenti italiani e, dunque, essi concorrono con l'attestazione ISEE UNIVERSITÀ, come da art. 4.2.

L'elenco dei Paesi particolarmente poveri o in via di sviluppo è definito per il presente concorso dal Decreto MUR n. 176 del 24 febbraio 2026 ed è allegato al bando di concorso.

4.5.4 Candidato con cittadinanza di Paese UE (diverso dall'Italia) e di Paese non UE, nonché proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo, con nucleo familiare residente in Italia

È equiparato a tutti gli effetti agli studenti italiani:

- a) il candidato **studente straniero che risiede con la famiglia in Italia**, con o senza redditi e/o patrimonio all'estero;
- b) il candidato **studente straniero residente in Italia**, con nucleo familiare residente all'estero, ma **indipendente**.

Egli, pertanto, partecipa al concorso con l'attestazione ISEE UNIVERSITÀ, come da art. 4.2.

NB: è definito "indipendente" lo studente in possesso di tutti e tre i seguenti requisiti:

1. aver lasciato il nucleo familiare di origine da almeno due anni antecedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
2. occupare un alloggio di proprietà di soggetto diverso dai componenti del nucleo familiare di origine;
3. aver prodotto redditi provenienti da lavoro dipendente o assimilato, dichiarati fiscalmente, da almeno due anni antecedenti la partecipazione al concorso (anni fiscali 2024 e 2025) e non inferiori a € 9.000,00 annui.

4.5.5 Candidato iscritto a corsi di dottorato di ricerca

Per le sole prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca è possibile scegliere un nucleo ristretto formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minorenni, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico ai fini Irpef, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica.

Tale ISEE a nucleo ristretto può essere utilizzato per il presente concorso in luogo dell'ISEE UNIVERSITÀ.

ARTICOLO 5 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

5.1 Regole generali – Termini

La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente via web, ai sensi dell'art. 3bis, della L. n. 241/1990 e dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005: i candidati devono compilare un modulo-domanda online, reperibile ai sensi degli art. 54, comma 2ter, del D.Lgs. n. 82/2005, sul sito web www.adisurcampania.it.

Al modulo-domanda online si accede, a seguito di accreditamento, mediante SPID o CIE o, nei casi residuali, mediante credenziali di accesso, strettamente personali e non cedibili, ai sensi dell'art. 3bis, della Legge n. 241/90, dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000 e dagli artt. 64, comma 2 e 65, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82 del 2005.

I dati inseriti nella domanda, prima della conferma, sono sempre modificabili. L'acquisizione delle

domande avverrà solo alla scadenza del termine di presentazione; pertanto, fino a tale data lo studente potrà modificare la domanda compilata accedendo alla propria area personale.

Le domande presentate con mezzi o modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo saranno escluse dal Concorso.

A pena di esclusione dal concorso il modulo-domanda online deve essere confermato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 settembre 2026.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi ragione, dovessero pervenire oltre i termini perentori sopra precisati. Parimenti, non saranno accettate le domande compilate in modo incompleto o errato e/o che non rispettino le modalità di presentazione precedentemente indicate.

Sono esclusi dal concorso i candidati che commettono errori di compilazione tali da impedire il reperimento, negli archivi dell'INPS e dell'Università/AFAM, dei loro dati, indispensabili ai fini di un'utile partecipazione al concorso.

La compilazione e la conferma della domanda di partecipazione sono possibili utilizzando qualsiasi personal computer connesso ad internet, in qualsiasi giorno ed ora, sino al termine di scadenza indicato dal presente bando. Tuttavia, l'Azienda non assume alcuna responsabilità per le domande che non perverranno nei termini, per motivi tecnici non imputabili al sistema informativo dell'Azienda. **Per evitare di incorrere in possibili intralci dovuti a sovraccarico delle linee, si consiglia di non attendere il giorno della scadenza per l'invio del modulo-domanda online.**

5.2 Presentazione documentazione

Il modulo-domanda contiene tutte le informazioni utili a registrare l'anagrafica dei candidati (generalità, dati per pagamenti, ecc.) e i requisiti di merito e di reddito posseduti.

Ai sensi degli artt. 6 e 48 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in fase di presentazione dell'istanza online, è obbligatorio dichiarare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata.

Il modulo è compilato sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, indicando esclusivamente tutti i dati utili ai fini del reperimento delle stesse. Qualora la documentazione non sia reperibile presso gli enti indicati dal candidato nel modulo-domanda online di borsa di studio, a causa di compilazione incompleta, inesatta o omessa si provvederà all'esclusione dal concorso dell'interessato.

Alcune informazioni, tuttavia, devono essere anche documentate attestandone la conformità (artt. 19 e 19bis del D.P.R. n. 445/2000) con il Modulo 1 di autocertificazione allegato al presente bando e scaricabile anche online, accompagnato da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità.

Sono da documentare con invio di documentazione all'Azienda le seguenti situazioni disciplinate dal presente bando:

1. Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo;
2. Candidato in condizione di disabilità;
3. Candidato allontanato dal nucleo familiare di origine;
4. ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP) Candidati con nucleo familiare residente all'estero.

Considerato che, a pena di esclusione dal concorso, tutti i requisiti attestanti gli status particolari devono essere posseduti alla data della scadenza del bando, qualora la documentazione prevista dal presente articolo rechi una data di scadenza e questa sia antecedente la data di scadenza del bando, sarà cura del candidato attivarsi in tempo presso gli Enti preposti al rilascio della documentazione suddetta, ai fini della presentazione entro i termini previsti dal bando. Pertanto, le certificazioni riportanti una data di validità antecedente alla scadenza del bando non saranno valutate.

La documentazione, accompagnata dal Modulo 1 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, in corso di validità, deve essere inviata all'Azienda attraverso una delle seguenti modalità:

1. tramite P.E.C. all'indirizzo: adisurc@pec.it;
2. accedendo all'area riservata e allegando nell'apposita sezione i documenti di cui ai punti precedenti debitamente firmati e scannerizzati.

5.3 Regole specifiche per candidati in condizione di disabilità, candidati provenienti da atenei diversi a seguito di rinuncia agli studi o decadenza, candidati già in possesso di altro titolo di laurea e utilizzo bonus

5.3.1 Candidati in condizione di disabilità

Laddove sia richiesto nel modulo online, i candidati con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, devono espressamente dichiararlo e produrre la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità a comprova di tale status, **entro e non oltre la data di scadenza del concorso. In caso di trasmissione in data successiva alla scadenza, non si terrà conto della documentazione**, con la conseguenza che i dati di merito del candidato inadempiente sono valutati secondo quanto esposto all'art. 3.1 e 3.2 e l'incremento della borsa previsto per tale condizione all'art. 6.2 lett. b) non viene corrisposto.

La documentazione prodotta deve essere accompagnata dal Modulo 1 e da copia del documento di identità, o equipollente ex art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.

5.3.2 Candidati provenienti da atenei diversi da quello per cui si concorre nell'a.a. 2026/2027 a seguito di rinuncia agli studi o decadenza

Il candidato che in passato abbia effettuato rinuncia o sia decaduto da corsi attivati presso un Ateneo/Istituto AFAM **diverso da quello per il quale concorre nell'a.a. 2026/2027** e dello stesso tipo (art. 1.2), deve espressamente dichiararlo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Vi sono esonerati i candidati che hanno effettuato rinuncia o sono decaduti dagli studi nell'ambito dello stesso Ateneo/Istituto AFAM.

L'Azienda procede ad accertare la situazione con l'ateneo di provenienza e applica la disciplina di cui all'articolo 3.5.

5.3.3 Candidati già in possesso di altro titolo di laurea

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 i benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei tipi (tipo A, tipo B, tipo C) di corsi di studio di cui al precedente art. 1. Non sono, pertanto, ammessi al concorso i candidati che siano già in possesso di un altro titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2026/2027.

Il candidato che abbia conseguito il titolo di laurea presso un Ateneo **diverso da quello per il quale concorre nell'a.a. 2026/2027** è tenuto a segnalarlo espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda richiede d'ufficio all'Ateneo in questione i dati relativi al titolo conseguito.

5.3.4 Candidati che hanno beneficiato di bonus

Il candidato che provenga da un ateneo **diverso da quello per il quale concorre nell'a.a. 2026/2027** e che abbia già fruito di "bonus" presso l'istituzione per il diritto allo studio universitario diversa dall'Azienda, è tenuto ad autocertificarlo nel modulo-domanda online ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'Azienda richiede d'ufficio all'Organismo per il Diritto allo Studio in questione i dati relativi ai bonus di cui si è usufruito.

5.4 **Trasferimento della domanda per candidati provenienti da altri Atenei/Istituti AFAM**

Gli studenti che si iscrivono ad un corso di studi di uno degli atenei/istituti AFAM della Regione Campania in seguito a **trasferimento da altra Regione** per l'a.a. 2026/2027 possono partecipare al concorso purché, **pena l'esclusione dal concorso**, abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione di borse di studio presso l'Organismo per il Diritto allo Studio Universitario (ODSU) di provenienza entro e non oltre **la data di scadenza applicabile per il presente concorso**.

La possibilità di chiedere il trasferimento in ingresso è concessa fino alle **ore 12:00 del 31 marzo 2027, mediante procedura online, accessibile dall'area riservata, a seguito di accreditamento**.

Nella domanda dovrà essere indicato l'Organismo per il Diritto allo Studio Universitario (ODSU) di provenienza e la data di presentazione della relativa domanda.

Ai candidati in trasferimento si applicano tutte le norme del presente bando.

Gli studenti che abbiano confermato la propria partecipazione al presente concorso, e che successivamente a tale data vogliano trasferirsi in una Regione diversa dalla Campania, possono chiedere all'Azienda di inoltrare la propria domanda all'Organizzazione per il diritto allo studio universitario di destinazione finale.

5.5 **Informazioni e Assistenza**

Chiarimenti circa la propria posizione di **carriera e merito universitario** (avvenuta iscrizione, regolare pagamento delle tasse di iscrizione e della tassa regionale, avvenuta registrazione degli esami superati e dei crediti conseguiti, ecc.) devono essere chiesti esclusivamente agli uffici del proprio ateneo/istituto AFAM di riferimento.

Chiarimenti circa la propria **posizione reddituale** devono essere chiesti esclusivamente agli uffici competenti (uffici finanziari, commercialisti di fiducia, uffici preposti al rilascio dell'attestazione ISEE, ecc.).

Il personale ADiSURC è competente esclusivamente a dare informazioni relative alle regole della presente procedura concorsuale.

Il servizio informazioni e assistenza è garantito mediante FAQ pubblicate sul sito web www.adisurcampania.it. Per informazioni non contenute in nessuna delle FAQ pubblicate è possibile richiedere assistenza secondo quanto di seguito disciplinato:

Numero verde	081-18187377
Servizio Ticket	All'interno della propria area riservata

Il servizio è sospeso nei giorni di sabato, domenica e festivi, nonché nel periodo dal 13 al 19 agosto 2026.

Non è garantita risposta entro il termine di scadenza del concorso alle richieste di assistenza pervenute oltre le ore 12:00 del giorno 4 settembre 2026.

ARTICOLO 6 – IMPORTO DELLA BORSA DI STUDIO. INCREMENTI E RIDUZIONI

6.1 Importo della borsa di studio in relazione al reddito

L'ammontare **base** della borsa è fissato in:

- € 2.890,16, oltre un pasto giornaliero gratuito, per studente "in sede";
- € 4.190,71 per studente "pendolare";
- € 7.171,11 per studente "fuori sede".

Gli importi sopra riportati sono integralmente corrisposti agli studenti la cui condizione economica sia inferiore o uguale ai due terzi dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.1, fissato in **€ 25.500,00**. Per valori superiori ai 2/3 l'importo della borsa viene gradualmente ridotto. Per valore inferiore o uguale alla metà della soglia limite gli importi base della borsa sono incrementati del 15%.

La tabella seguente riporta il dettaglio degli importi.

ISEE		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO		
		STUDENTE "FUORI SEDE"	STUDENTE "PENDOLARE"	STUDENTE "IN SEDE"
Minore o uguale a:		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo
BASE: 2/3 della soglia	€ 17.000,00	€ 7.171,11	€ 4.190,71	€ 2.890,16
7/9 della soglia	€ 19.833,33	€ 6.310,50	€ 3.592,75	€ 2.413,98
8/9 della soglia	€ 22.666,67	€ 5.449,90	€ 2.994,81	€ 1.937,80
Reddito soglia	€ 25.500,00	€ 4.589,28	€ 2.396,85	€ 1.461,62

6.2 Incrementi e riduzioni

L'importo base della borsa di studio di cui al precedente punto 6.1 (€ 7.171,11 per fuori sede; € 4.190,71 per pendolare; € 2.890,16 per in sede) è **incrementato del 15%** nel caso in cui il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore o uguale alla metà della soglia limite, fissata in € 25.500,00.

Tutti gli importi di cui al precedente punto 6.1 sono:

- a. **incrementati del 40%** nel caso in cui lo studente abbia riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;
- b. **incrementati del 20%** nel caso in cui lo studente sia di genere femminile e frequenti uno dei corsi S.T.E.M. riportati in allegato al presente bando.

Gli incrementi non sono cumulabili tra loro: in caso di conflitto, l'incremento applicato è quello più elevato. Ad esempio, uno studente in condizione di handicap e con valore ISEE inferiore a € 12.750,00, beneficerà solo dell'incremento del 40%; analogamente, una studentessa con valore ISEE inferiore a € 12.750,00 e iscritta a corso STEM, beneficerà solo dell'incremento del 20%.

A tutti gli importi di borsa di studio, eventualmente comprensivi di uno dei tre incrementi descritti

(15%, 20%, 40%), si applicano le seguenti riduzioni:

- c. **ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario sia iscritto all'*ulteriore semestre* di cui all'art. 2.3;
- d. **ridotto del 50%** nel caso in cui l'assegnatario iscritto ad un primo anno non consegua n. 20 CFU entro il 10/08/2027 ma entro il 30/11/2027, come da art. 3.1 e 13.
- e. **ridotto d'ufficio** delle eventuali somme corrispondenti al valore dei servizi usufruiti dai candidati, a norma degli artt. 10.3 e 10.4 (servizio alloggio e servizio ristorazione).
- f. **ridotto d'ufficio** delle somme eventualmente dovute all'Azienda dal candidato a qualsiasi titolo (revoche, danni, ecc.).

Gli incrementi e le riduzioni sono effettuati in automatico dall'Azienda, senza che il candidato ne faccia richiesta, procedendo alle eventuali verifiche con gli atenei/istituti AFAM.

ARTICOLO 7 – STUDENTI “IN SEDE”, “PENDOLARI” E “FUORI SEDE”

7.1 Criteri generali

A seconda del luogo in cui risiede rispetto alla sede del corso frequentato, il candidato è considerato “in sede”, “pendolare” o “fuori sede”.

La sede del corso è stabilita dell'ateneo di riferimento. La residenza dello studente è quella alla data di scadenza del concorso.

È definito “**in sede**” il candidato che frequenta un corso la cui sede è ubicata nel proprio Comune di residenza o nei Comuni con esso immediatamente confinanti, secondo quanto disciplinato nel paragrafo successivo.

I candidati iscritti ad un corso telematico eventualmente attivato da uno degli atenei di cui all'articolo 2.1 sono collocati tra gli studenti “in sede”, qualunque sia il loro luogo di residenza.

Il candidato è considerato “**pendolare**” se risiede in un Comune non immediatamente confinante con quello in cui è ubicata la sede del proprio corso.

Vengono considerati “**pendolari**”, ma senza attribuzione del relativo status, i candidati per i quali, in sede di graduatorie provvisorie, non sia ancora definita la sede del corso. Una volta definita tale sede, agli stessi verrà conferito lo status appropriato (“in sede” o “pendolare”) sulla base della distanza tra la sede del corso così definita e la loro residenza. Sarà conferito, invece, lo status di “**fuori sede**” a coloro che siano in possesso dei requisiti di seguito descritti.

Il candidato è considerato “**fuori sede**” al verificarsi **congiuntamente** delle tre seguenti condizioni:

1. frequenza di un corso di studi tenuto ad almeno 30 (trenta) chilometri di distanza dal proprio Comune di residenza o che, a prescindere dalla distanza chilometrica, risieda in una delle isole del Golfo di Napoli (Ischia, Capri, Procida);
2. alloggio a titolo oneroso nel Comune sede del corso o in località con esso confinante, da dimostrare mediante:
 - a) l'assegnazione di un posto alloggio in una delle residenze universitarie, come da art. 10;
 - b) e/o un contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, come da art. 7.3;
3. permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 per una durata di almeno 10 mesi (dieci) nel periodo 01/10/2026 – 30/09/2027. La permanenza di almeno 10 mesi può essere raggiunta anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in alloggio privato.

In deroga a quanto indicato al punto 3, per gli studenti contemporaneamente iscritti al semestre filtro e ad un corso affine (art. 2.5) il requisito della permanenza nel posto alloggio di cui al punto 2 si intende soddisfatto per una durata di almeno 3 mesi (tre) nel periodo 01/10/2026 –

30/09/2027, anche sommando il tempo trascorso in residenza universitaria e quello in alloggio privato.

La distanza chilometrica tra Comuni è calcolata mediante le matrici origine-destinazione delle distanze in chilometri e dei tempi di percorrenza in minuti tra tutti i comuni italiani, elaborate dall'Istat.

7.2 Indicazione dei Comuni in sede

Sono considerati "in sede" i candidati residenti nel comune in cui ha sede il corso di laurea o nei seguenti comuni, con esso confinanti.

Sede del corso	Comuni in sede
Ariano Irpino (AV)	Apice, Ariano Irpino, Castelfranco in Miscano, Flumeri, Greci, Grottaminarda, Melito Irpino, Montecalvo Irpino, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli, Monteleone di Puglia
Avellino	Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte
Aversa (CE)	Carinaro, Casaluce, Cesa, Frignano, Giugliano in Campania, Gricignano D'Aversa, Lusciano, Parete, Sant'Antimo, San Marcellino, Teverola, Trentola-Ducenta
Baronissi	Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Pellezzano, Salerno
Benevento	Apollosa, Benevento, Castelpoto, Foglianise, Fragneto Monforte, Paduli, Pesco Sannita, Pietrelcina, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Torrecuso
Capua (CE)	Bellona, Capua, Caserta, Castel di Sasso, Castel Morrone, Grazzanise, Piana di Monte Verna, Pontelatone, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Vitulazio
Caserta	Capua, Casagiove, Caserta, Castel Morrone, Limatola, Maddaloni, Recale, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, Sant'Agata dei Goti, San Prisco, Valle di Maddaloni
Castellammare di Stabia (NA)	Castellammare di Stabia, Gragnano, Pimonte, Pompei, Santa Maria la Carità, Torre Annunziata, Vico Equense
Cava de' Tirreni (SA)	Baronissi, Cava de' Tirreni, Maiori, Mercato San Severino, Nocera Superiore, Pellezzano, Roccapiemonte, Salerno, Tramonti, Vietri sul Mare
Eboli (SA)	Albanella, Battipaglia, Campagna, Capaccio, Eboli, Olevano sul Tusciano, Serre
Fisciano	Baronissi, Calvanico, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Mercato San Severino, Montoro
Frattamaggiore (NA)	Arzano, Cardito, Casoria, Crispano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Arpino
Grottaminarda (AV)	Ariano Irpino, Bonito, Flumeri, Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano
Maddaloni (CE)	Acerra, Caserta, Cervino, Maddaloni, Marcianise, San Felice a Cancelli, San Marco Evangelista, Santa Maria a Vico, Valle di Maddaloni
Marcianise (CE)	Acerra, Caivano, Capodrise, Carinaro, Gricignano di Aversa, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Orta di Atella, Portico di Caserta, San

	Marco Evangelista, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Succivo
Mercogliano (AV)	Avellino, Mercogliano, Monteforte Irpino, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Quadrelle, Summonte
Napoli	Arzano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Marano di Napoli, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio, Volla
Nocera Inferiore (SA)	Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Valentino Torio, Sarno, Tramonti
Nola (NA)	Acerra, Camposano, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Felice a Cancelli, San Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Visciano
Pomigliano d'Arco (NA)	Acerra, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, Pomigliano d'Arco, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana
Portici (NA)	Ercolano, Napoli, Portici, San Giorgio a Cremano
Pozzuoli (NA)	Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Pozzuoli, Quarto
S. Maria Capua Vetere (CE)	Capua, Carinaro, Casaluce, Curti, Macerata Campania, Marcianise, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria Capua Vetere, Teverola
Salerno	Baronissi, Castiglione del Genovesi, Cava de' Tirreni, Giffoni Valle Piana, Pellezzano, Pontecagnano Faiano, Salerno, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Vietri sul Mare
Sant'Agata de' Goti (BN)	Arienzo, Caserta, Dugenta, Durazzano, Frasso Telesino, Limatola, Moiano, Sant'Agata de' Goti, Santa Maria a Vico, Tocco Caudio, Valle di Maddaloni
Sant'Angelo dei Lombardi (AV)	Guardia Lombardi, Lioni, Morra De Sanctis, Nusco, Rocca San Felice, Sant'Angelo dei Lombardi, Torella dei Lombardi, Villamaina
Solofra (AV)	Aiello del Sabato, Calvanico, Contrada, Montoro, Serino, Solofra
Torre del greco (NA)	Boscotrecase, Ercolano, Ottaviano, Torre Annunziata, Trecase, Torre del Greco
Vallo della Lucania (SA)	Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi, Moio della Civitella, Novi Velia, Salento, Vallo della Lucania

L'elenco è esemplificativo, ma non esaustivo. Per ulteriori corsi attivati dall'Università vale la regola secondo cui è "in sede" il candidato che risiede nel comune in cui ha sede il corso di laurea o nei comuni con esso confinanti.

7.3 Contratto di locazione per i candidati fuori sede non alloggiati presso le residenze universitarie

I candidati non alloggiati presso le residenze universitarie, che intendono concorrere come studenti fuori sede, devono dimostrare il proprio status mediante un contratto di locazione formato per iscritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, della durata di almeno 10 mesi nel periodo 01/10/2026 – 30/09/2027.

Il contratto non deve essere inviato all'Azienda, bensì ne vanno autocertificati i dati nel modulo online di partecipazione al concorso, nel quale i candidati dovranno dichiarare:

1. gli estremi per l'individuazione del contratto;
2. i dati di registrazione all'Agenzia delle Entrate;
3. il periodo di validità della locazione;
4. i dati del locatore.

I contratti di comodato d'uso non hanno alcuna validità ai fini del presente concorso.

Ai candidati in possesso di un contratto che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nel periodo 01/10/2026 – 30/09/2027 è attribuito lo status di **"fuori sede con riserva"**, equivalente a "pendolare", fino a quando gli stessi non avranno regolarizzato la propria posizione, autocertificando il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto, **entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2027**, in modo da coprire l'intero periodo di dieci mesi. In attesa della regolarizzazione della pratica, se detti candidati risulteranno assegnatari di borsa, riceveranno un acconto pari a quello previsto per lo studente pendolare.

I candidati "fuori sede" che, in possesso di un regolare contratto, si trovano nelle condizioni di dover recedere dallo stesso per qualsiasi motivazione nel corso dell'anno accademico sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Azienda.

Ai fini del riconoscimento dello status di fuori sede il possesso di contratto di locazione è richiesto anche ai candidati esclusi nelle graduatorie provvisorie, al fine di un possibile reinserimento a seguito di rettifica.

Il possesso dello status di "fuori sede" viene accertato dall'ADiSURC mediante controlli presso l'Agenzia delle Entrate. Qualora l'accertamento abbia esito negativo, il candidato decade dal diritto di avvantaggiarsi dei benefici connessi allo status di "fuori sede", assumendo lo status di "pendolare". L'Azienda, inoltre, è tenuta a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art.76 del D.P.R. 455/2000).

7.4 Studenti stranieri

Lo studente straniero è considerato *"fuori sede"* indipendentemente dalla propria residenza in Italia, **ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia**. In tale ultimo caso, infatti, lo studente straniero è considerato "in sede", "pendolare" o "fuori sede" alle stesse condizioni applicate per lo studente italiano.

Anche i candidati stranieri, considerati fuori sede, non alloggiati presso le residenze universitarie, devono dimostrare il proprio status di studente fuori sede mediante un contratto di locazione formato per iscritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, di durata pari a quella stabilita per gli studenti con nucleo familiare residente in Italia.

7.5 Studenti indipendenti

Lo studente indipendente, di cui all'art. 4.3.1 del bando, è considerato *"fuori sede"* indipendentemente dalla propria residenza in Italia. Coloro che beneficeranno di tale assegnazione saranno automaticamente sottoposti ad accertamento economico-patrimoniale.

ARTICOLO 8 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIE, RIPARTO FONDI

8.1 Tipologia delle graduatorie

L'esito del concorso è definito attraverso la compilazione di almeno tre livelli di graduatoria, in ordine cronologico:

- Graduatorie **Provvisorie**;
- Graduatorie **Definitive**;
- Graduatorie **Assestate**.

Ognuna delle predette Graduatorie è redatta secondo i criteri fissati ai successivi artt. 8.2, 8.4, 8.5 e distinta in:

- Graduatoria unica riservata ai candidati **iscritti per la prima volta al primo anno**;
- Graduatorie riservate ai candidati **iscritti ad anni successivi al primo**.

E' possibile che l'Azienda approvi graduatorie intermedie tra i tre livelli, al fine di definire con tempestività eventuali modifiche di idoneità.

8.2 Graduatorie provvisorie

Le **graduatorie provvisorie** sono compilate subito dopo la chiusura dei termini del concorso. I dati forniti dai candidati nel modulo-domanda online vengono verificati mediante:

- richiesta dati di merito alle Università;
- richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei**: candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4;
2. **Esclusi**: candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
3. **Idonei sospesi**: candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono differenti a seconda della specificità degli atenei.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'ADiSURC con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

In tale fase, l'Azienda ha la facoltà di individuare i potenziali idonei assegnatari, ai fini della concessione del posto alloggio agli studenti fuori sede, utilmente collocati in graduatoria (si veda 8.11).

Le graduatorie provvisorie sono approvate entro il 31/10/2026.

Le graduatorie sono pubblicate esclusivamente all'interno dell'area riservata studenti, all'interno della quale ciascuno può consultare la propria posizione. L'avviso di avvenuta pubblicazione è diffuso sulla home page del sito web dell'Azienda.

8.3 Rettifiche dei dati utilizzati per le graduatorie provvisorie – Soccorso istruttorio

Per esigenze di economicità ed efficienza del procedimento, nonché di parità di trattamento, il soccorso istruttorio, finalizzato esclusivamente alla regolarizzazione delle carenze di elementi formali della domanda e irregolarità documentali, e non anche a mancanze assolute e sostanziali della documentazione o delle dichiarazioni, è consentito entro il termine di 14 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, solo qualora non arrechi danno agli altri candidati.

Pertanto, entro il termine di 14 giorni a partire dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie il candidato ha facoltà di richiedere all'Azienda la rettifica dei dati in esse risultanti, esclusivamente compilando apposito modulo online, con le modalità descritte all'art. 5.

Con la presentazione dell'istanza di rettifica/soccorso istruttorio tutti i concorrenti possono chiedere:

Tipologia di richiesta	Termine
a. una nuova interrogazione degli archivi INPS da parte dell'Azienda, indicando il numero di protocollo dell'attestazione ISEE che si desidera utilizzare per il concorso, se diverso da quello già individuato dall'Azienda	Entro 14 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie
b. rettifiche di errori formali nella compilazione della domanda online (es.	

mere dimenticanze, errato flag su opzioni del modulo, ecc.)	
a. la variazione dell'ateneo di appartenenza b. l'inserimento degli estremi del contratto di locazione presso privati	Entro il 31 marzo 2027

Le richieste di rettifica suddette sono accoglibili anche oltre il termine delle rettifiche esclusivamente nei casi in cui i presupposti per la presentazione dell'istanza non si erano concretamente determinati prima.

Considerata la finalità del concorso, cioè l'erogazione di borse di studio per il sostegno agli studenti meritevoli ma privi di mezzi, per la frequentazione delle attività didattiche nell'anno accademico 2026/2027, la celerità del procedimento concorsuale è essenziale e, per tale ragione, il bando di concorso prevede un iter endoprocedimentale che non può essere disatteso; ne consegue che **richieste di rettifica che perverranno successivamente ai termini indicati nel presente articolo non saranno accolte.**

Il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2, e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (Consiglio di Stato Sentenza n. 7118/2025).

8.4 Graduatorie definitive

Le **graduatorie definitive** sono compilate al termine delle verifiche conseguenti l'inoltro delle richieste di rettifica di cui al paragrafo precedente. I dati rettificati dai candidati vengono verificati mediante:

- nuova richiesta dati di merito alle Università;
- nuova richiesta dati di reddito agli archivi INPS;
- richiesta bonus, rinunce e titoli di pari livello ad altri Atenei o ODSU.

Viene inoltre effettuato in questa fase il riparto dei fondi disponibili per il concorso, di cui all'art. 9.

All'esito di questa prima elaborazione i candidati possono risultare:

1. **Idonei beneficiari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non beneficiari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi:** candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14;
4. **Idonei sospesi:** candidati che potrebbero avere tutti i requisiti per esser considerati idonei, ma per almeno uno di essi è necessaria un'ulteriore verifica; per essi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l'idoneità, né l'esclusione dal concorso. Le tipologie sono differenti a seconda della specificità degli atenei.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'ADiSURC con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

Le graduatorie definitive sono approvate entro il 31/12/2026.

Le graduatorie sono pubblicate esclusivamente all'interno dell'area riservata studenti, all'interno

della quale ciascuno può consultare la propria posizione. L'avviso di avvenuta pubblicazione è diffuso sulla home page del sito web dell'Azienda.

L'elenco degli studenti beneficiari di borsa di studio è pubblicato nella sezione "Contributi e sovvenzioni" dell'Area Amministrazione trasparente del sito web, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8.5 Graduatorie assestate

Le **graduatorie assestate** sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai precedenti paragrafi 8.2 e 8.4.

La rimozione dei diversi casi di sospensione avviene d'ufficio, a seguito di verifica dell'ADiSURC con l'ateneo/istituto AFAM di riferimento.

All'esito di entrambe le elaborazioni i candidati possono risultare:

1. **Idonei beneficiari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. **Idonei non beneficiari:** candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 3 e 4 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse economiche;
3. **Esclusi:** candidati rientranti nelle casistiche di cui all'art. 14.

Nelle graduatorie assestate non sono presenti candidati sospesi.

Le graduatorie assestate sono approvate entro il 30/04/2027.

Le graduatorie sono pubblicate esclusivamente all'interno dell'area riservata studenti, all'interno della quale ciascuno può consultare la propria posizione. L'avviso di avvenuta pubblicazione è diffuso sulla home page del sito web dell'Azienda.

L'elenco degli studenti beneficiari di borsa di studio è pubblicato nella sezione "Contributi e sovvenzioni" dell'Area Amministrazione trasparente del sito web, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le graduatorie sono pubblicate esclusivamente all'interno dell'area riservata studenti, all'interno della quale ciascuno può consultare la propria posizione. L'avviso di avvenuta pubblicazione è diffuso sulla home page del sito web dell'Azienda.

L'elenco degli studenti beneficiari di borsa di studio è pubblicato nella sezione "Contributi e sovvenzioni" dell'Area Amministrazione trasparente del sito web, ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8.6 Ricorsi avverso le graduatorie definitive e assestate

Avverso le graduatorie definitive e assestate gli interessati possono ricorrere al TAR Campania entro gg. 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione delle stesse.

A tal fine, la pubblicazione sul sito web dell'avviso di avvenuta approvazione fa prova della piena conoscenza degli stessi atti ai sensi degli artt. 21 bis, comma 1, della L. n. 241/1990, e artt. 29 e 41 comma 2 del D.Lgs. n. 104/2010.

8.7 Graduatoria unica riservata a studenti iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di studio

Ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestata) relativa agli studenti iscritti per la prima volta al primo anno di corsi di "tipo A", di "tipo B" e di "tipo C" comprende gli studenti di tutti i corsi di laurea triennale, di laurea a ciclo unico, di laurea magistrale e di scuole di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (esclusi quelli di area sanitaria ex D.Lgs. n. 368/1999) o di corsi di dottorato di ricerca (se non destinatari delle borse di studio di

cui al D.M. 30/04/1999, n. 224, attivati ai sensi dell'art. 4 L. n. 210/1998) ed è ordinata in modo crescente unicamente sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui all'art. 4.

In caso di parità dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), la precedenza è data al candidato più giovane di età.

Nella graduatoria unica è assicurata almeno una borsa di studio per ognuno dei tre tipi di corso di cui all'art. 1.2: Corsi di "tipo A"; Corsi di "tipo B"; Corsi di "tipo C".

8.8 Graduatorie riservate ai candidati iscritti ad anni successivi al primo

Per ogni tipo di graduatoria (provvisoria, definitiva, assestata) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo anno di corsi di "tipo A" e di "tipo B" sono suddivisi in tante graduatorie, compilate raggruppando i candidati per anno di corso, calcolato secondo quanto riportato al precedente art. 1.2.1, e per corso di laurea. In ognuno di questi raggruppamenti (detti anche "aggregazioni") i candidati sono collocati in ordine di **indice di merito (IM)** decrescente e di numero crescente di **bonus** assegnato (vedi art. 3.6).

L'**indice di merito (IM)** è calcolato con la seguente formula:

$$IM = \{[(NC-NCD):(NCT-NCD)] + [(VM-(K \times 12)-18):12]\} + 2$$

dove:

- NC** = numero dei crediti conseguiti **entro il 10/08/2026** (non sono compresi i crediti attribuiti a titolo di bonus di cui all'art. 3.6);
- NCD** = numero dei crediti dovuti ai sensi art. 3 del presente Bando;
- NCT** = numero dei crediti previsti nel piano di studi statutario;
- VM** = votazione media riportata negli esami superati così come comunicata dagli Uffici universitari;
- K** = coefficiente che assume valore **1** per gli studenti che usufruiscono di "bonus" e valore **0** per quelli che non ne usufruiscono.

Nelle graduatorie, in caso di parità di indice di merito, si dà la precedenza, nell'ordine:

- alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare, in ordine crescente;
- agli idonei al concorso per l'anno 2025/2026;
- al più giovane di età.

A parità di punteggio, i candidati che risultano idonei per effetto dei bonus loro assegnati sono collocati in graduatoria in posizione successiva a quella dei colleghi che non hanno fruito di crediti a titolo di bonus.

8.9 Idonei beneficiari di borsa di studio

Per i candidati risultati idonei beneficiari di borsa di studio, coloro cioè la cui posizione in graduatoria rientra all'interno del numero di borse di studio ripartite sulla base dei fondi a disposizione, si prevede:

- a) l'assegnazione di una somma in denaro, nei limiti indicati al precedente art. 6;
- b) l'assegnazione di un contributo per mobilità internazionale, se richiesto e in caso di risorse disponibili (art. 11);
- c) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- d) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;

- e) l'assegnazione di servizi abitativi, che saranno erogati ai soli studenti fuori sede utilmente collocati in graduatoria;
- f) l'accesso al servizio ristorazione, secondo la tariffazione di cui all'art. 10.

I benefici di cui ai precedenti punti a), b) ed e) sono attribuiti secondo l'ordine decrescente di posizione in graduatoria.

8.10 Idonei non beneficiari di borsa di studio

Per i candidati che risulteranno idonei, ma non beneficiari di borsa di studio per mancanza di fondi, è previsto:

- a) il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati, ai sensi dell'art. 5, comma 20 L. n. 537/1993 (art. 8.13);
- b) il rimborso da parte dell'Azienda della tassa regionale introdotta dalla L. n. 549/1995 (art. 8.13). L'Azienda comunicherà alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio l'elenco di coloro che avranno ottenuto il rimborso della tassa regionale;
- c) l'accesso ai servizi abitativi ed ai servizi di ristorazione, ove presenti.

8.11 Rimborso delle tasse ai candidati idonei

I candidati che risultano idonei nelle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 hanno diritto, senza necessità di effettuare ulteriori istanze, al rimborso:

- della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
- delle tasse di iscrizione all'Università.

Il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario avviene d'ufficio da parte dell'Azienda.

Il rimborso delle tasse universitarie avviene secondo tempi e modalità degli atenei/istituti AFAM. Dopo la compilazione delle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5 l'Azienda invia i nominativi degli studenti che sono risultati idonei all'Università di riferimento, che effettua il rimborso delle tasse di iscrizione.

ARTICOLO 9 – FINANZIAMENTO DEL CONCORSO

Il presente concorso è finanziato:

1. dal gettito delle tasse regionali per il diritto allo studio, di cui all'art. 13 della Legge regionale 18 maggio 2016, n. 12;
2. dal Fondo di Intervento Integrativo ministeriale, determinato annualmente dal MUR;
3. dalle risorse del PR Campania FSE+ 2021/2027 – Priorità "Istruzione e Formazione" sulla linea di azione 2.f.13, nell'ambito dell'Obiettivo Specifico ESO 4.6.;
4. da ogni altra somma eventualmente destinata dall'Azienda al presente concorso.

L'ammontare complessivo delle risorse viene ripartito in occasione delle graduatorie definitive di cui all'art. 8.4 e assestate di cui all'art. 8.5. Il riparto, dunque, avviene compatibilmente con la disponibilità delle risorse del presente articolo, in base all'ordine in graduatoria; pertanto, non tutti i candidati idonei potrebbero essere anche beneficiari di borsa di studio.

ARTICOLO 10 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E DEI SERVIZI

10.1 Quota borsa di studio e quota servizi

Gli importi indicati all'articolo 6.1, come rimodulati proporzionalmente in base alle condizioni di reddito indicate nel medesimo articolo, sono costituiti:

- a) per i candidati "in sede" esclusivamente da quota monetaria;
- b) per i candidati "pendolari" da una quota monetaria e da una quota per servizio ristorazione, secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti;
- c) per i candidati "fuori sede" da una quota monetaria, da una quota per servizio ristorazione e da una quota per servizio alloggio, secondo quanto disciplinato nei paragrafi seguenti.

10.2 Pagamento borse di studio

Dall'importo complessivo della borsa sono eventualmente detratte le quote relative al pasto prescelto ed al servizio abitativo, nei casi previsti agli articoli 10.3 e 10.4.

Le modalità di erogazione della quota in denaro sono regolate come segue:

Le borse di studio sono corrisposte nei termini previsti dal DPCM del 9/04/2001:

- a) l'acconto del 50% della quota in denaro della borsa di studio per tutti i candidati che non risultano sospesi nelle graduatorie è erogato entro il 31 dicembre 2026;
- b) il restante saldo del 50% della quota in denaro della borsa di studio è erogato:
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, non sospesi: entro il 30/06/2027;
 - per gli studenti iscritti ai primi anni, non sospesi: dopo la verifica del conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10/08/2027 o 30/11/2027;
- c) per i candidati che risultano sospesi nelle graduatorie il pagamento è sospeso fino alla rimozione delle cause di sospensione con le graduatorie definitive o assestate. Per tali candidati, dunque, è possibile che acconto e saldo vengano corrisposti in un'unica soluzione.

Ai sensi del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, art. 12, l'Azienda provvede all'erogazione della borsa di studio mediante strumenti elettronici di pagamento. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive e assestate gli studenti risultati assegnatari di borsa di studio devono comunicare il proprio codice IBAN accedendo online alla propria area riservata. Il codice IBAN deve corrispondere ad un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA o ad altro strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN, **a lui intestato o co-intestato**.

IBAN assente

La mancata indicazione del codice IBAN comporta la sospensione dei pagamenti. Le somme sospese sono messe in pagamento ad avvenuta regolarizzazione dell'obbligo e compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e in ogni caso oltre i termini del predetto calendario. Gli studenti che regolarizzano la comunicazione del proprio IBAN tra il pagamento dell'acconto e quello del saldo riceveranno acconto e saldo in unica soluzione, al momento del pagamento del saldo.

Al fine di ricevere il pagamento delle somme entro i termini indicati nel presente articolo, gli studenti che nelle graduatorie provvisorie sono dichiarati idonei senza sospensione sono invitati ad inserire il proprio codice IBAN all'interno dell'area riservata entro il 15 novembre 2026.

La mancata comunicazione del codice IBAN all'interno della propria area riservata entro il giorno 31 dicembre 2027 da parte degli studenti che nelle graduatorie definitive e assestate sono dichiarati idonei o beneficiari di borsa di studio si configura

come volontà di rinunciare al credito, ex art. 1236 c.c.. Gli studenti che non avranno provveduto, pertanto, perderanno definitivamente il diritto al credito derivante dall'assegnazione della borsa di studio e dal rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio.

IBAN errato

L'indicazione di un codice IBAN non valido comporta la restituzione all'Azienda, da parte della banca, delle somme messe in pagamento. Le somme stornate sono messe nuovamente in pagamento compatibilmente con i tempi e l'organizzazione degli uffici, al netto di eventuali commissioni applicate dalla banca per la gestione dello storno.

Tra le cause di invalidità dell'IBAN i candidati sono pregati di fare attenzione a che l'IBAN comunicato sia:

- a. corrispondente ad un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA (<https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/sepa/>) o ad altro strumento di pagamento elettronico prescelto, con associato codice IBAN appartenente al circuito SEPA;
- b. intestato o co-intestato allo studente beneficiario;
- c. formalmente corretto (27 caratteri alfanumerici nel caso di IBAN italiano, ovvero la struttura prevista per altre nazionalità: https://it.wikipedia.org/wiki/International_Bank_Account_Number);
- d. riferito ad un c/c non estinto o bloccato;
- e. riferito ad una carta di pagamento non scaduta;
- f. riferito ad una carta di pagamento abilitata a ricevere somme;
- g. riferito ad una carta di pagamento di cui non sia stato superato il plafond di incasso;
- h. non riferito ad un libretto di risparmio postale.

Il mancato aggiornamento di un codice IBAN valido all'interno della propria area riservata entro il giorno 31 dicembre 2027 da parte degli studenti che sono incorsi nello storno delle somme, a causa di problematiche nel codice IBAN già comunicato, si configura come volontà di rinunciare al credito, ex art. 1236 c.c.. Gli studenti che non avranno provveduto, pertanto, perderanno definitivamente il diritto al credito derivante dall'assegnazione della borsa di studio e dal rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio.

Ogni comunicazione relativa alle modalità di pagamento è pubblicata sul sito dell'ADiSURC. Sull'importo dovuto sono trattenute le spese di commissione bancaria a carico dello studente, se dovute.

10.3 Servizio abitativo e relativi costi

10.3.1 Le Residenze

I candidati in possesso dei requisiti di studente "fuori sede" possono concorrere anche per l'assegnazione del posto alloggio presso le seguenti residenze universitarie, ove disponibili:

1. Residenza Universitaria L'Orientale, Via Brin n. 65/c, Napoli;
2. Residenza Universitaria Parthenope, Via G. Ferraris n. 273, Napoli;
3. Residenza universitaria Campus X, Via G. Ferraris n. 4, Napoli;
4. Residenza Universitaria di Bagnoli, Piazza Bagnoli n. 1, Napoli;
5. Residenza Universitaria di Pietrarsa, Via Pietrarsa, Napoli;
6. Residenza Universitaria Flavio, Via C. Rosini n. 12, Pozzuoli (NA);
7. Residenza universitaria Manzoni, via Castello n. 24, Aversa (CE);
8. Residenza universitaria Morano, via Mazzaggio n. 12, Aversa (CE);
9. Residenza Universitaria Lotto I, Via Gian Battista Vico n. 4, Fisciano (SA);

10. Residenza universitaria Lotto II, via Mariscoli, Fisciano (SA);
11. Residenza universitaria Unicampusalerno, via Giovanni Paolo II, Fisciano (SA).
12. Residenza universitaria di Baronissi via Aldo Moro, Baronissi (SA);
13. Residenza universitaria San Pasquale, Via San Pasquale, Benevento;
14. Residenza Universitaria San Vittorino - Zoppoli, via Tenente Pellegrini n. 16, Benevento;

L'elenco delle strutture abitative, a fronte del convenzionamento con l'Azienda per il diritto allo studio previsto dal Decreto ministeriale 26 febbraio 2024, n. 481 o dall'Avviso per nuovi studentati della Cassa Depositi e Prestiti, nonché del completamento degli interventi cofinanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, potrà essere ampliato e integrato, successivamente all'adozione del bando e all'inizio dell'anno accademico.

All'atto della presentazione della domanda on-line il candidato avrà la facoltà di optare, senza che ciò costituisca in capo allo stesso alcun diritto:

- per la tipologia di stanza;
- per la struttura di destinazione.

Le preferenze espresse dal candidato in sede di compilazione della domanda online non costituiscono alcun obbligo per l'Amministrazione, che si riserva l'insindacabile diritto di attribuire i posti alloggio in base alla disponibilità degli stessi.

Le residenze universitarie non sono solo un luogo in cui dormire, ma anche uno spazio in grado di favorire l'integrazione sociale e culturale degli studenti.

Per tale ragione, nell'assegnazione degli alloggi l'Azienda avrà conto di garantire il bilanciamento degli interessi di preferenza dei candidati e di prossimità alla sede del corso con quello di composizione di comunità studentesche eterogenee, al fine di favorire l'inclusione, il multiculturalismo e la crescita personale degli ospiti: a tal fine, la scelta individuale espressa dallo studente fuori sede, sarà accolta qualora compatibile con le esigenze di integrazione sociale e di comunità, non dominata da un unico gruppo linguistico.

Nel caso in cui l'Azienda dovesse disporre d'ufficio l'assegnazione, l'accettazione del posto alloggio è condizione necessaria per ottenere lo status di fuori sede. In caso di non accettazione lo studente acquisirà automaticamente lo status di studente pendolare, anche se in possesso di contratto di locazione presso privati.

In caso di insufficienza dei posti alloggio rispetto al totale dei richiedenti, l'assegnazione avverrà in base all'ordine in graduatoria.

Coloro che non risultino assegnatari di posto alloggio per esaurimento dei posti disponibili presso le residenze universitarie possono comunicare all'Azienda la loro condizione di "fuori sede" secondo le modalità previste dall'art. 7.3; il contratto di locazione ad uso abitativo dovrà avere una durata di almeno dieci mesi nel periodo 01/10/2026 – 30/09/2027, ritualmente registrato.

Gli studenti assegnatari del posto alloggio dovranno presentarsi presso il luogo, alle ore e nelle date indicate da apposito avviso che sarà pubblicato sul sito dell'Azienda, oppure comunicazione e-mail inviata agli aventi diritto, per la sottoscrizione dell'atto di accettazione del posto alloggio, secondo le modalità previste nel Regolamento delle Residenze Universitarie e per la consegna della documentazione ivi indicata.

Gli studenti che presentino rinuncia espressa all'alloggio o non si presentino nelle date indicate per l'accettazione o non producano la documentazione prevista per ciascuna sede decadranno dal diritto all'alloggio e potranno, in fase di rettifica, autocertificare i dati del contratto di locazione presso privati. In mancanza acquisiranno d'ufficio lo status di pendolare.

La durata dell'assegnazione dell'alloggio è di norma pari a 10 mesi e non può eccedere il 30 settembre 2027.

Per gli studenti "ulteriore semestre" la durata dell'assegnazione è di 5 mesi, fatta salva la possibilità di estendere la propria permanenza in residenza a pagamento per un periodo massimo di ulteriori cinque mesi.

Gli studenti assegnatari di posti alloggio per l'a.a. 2026/2027 hanno l'obbligo di lasciare l'alloggio al termine del periodo di assegnazione e, comunque, entro e non oltre il 30 settembre 2027, al fine di consentire le assegnazioni ai nuovi aventi diritto. Nessuna priorità è riconosciuta per effetto di un precedente contratto, in quanto le assegnazioni avvengono sulla base dell'ordine di graduatoria.

Completata l'assegnazione degli alloggi ai candidati idonei non sospesi si procederà successivamente, fino all'esaurimento dei posti alloggio disponibili, all'assegnazione a pagamento agli studenti idonei sospesi, e, in caso di ulteriori disponibilità, agli studenti non idonei, ai non partecipanti al concorso o alle altre categorie di utenti previste dal Regolamento. Per le condizioni di utilizzo dell'alloggio si fa espresso riferimento al Regolamento delle Residenze Universitarie.

10.3.2 Tariffe e modalità di pagamento

La tariffazione dei servizi è determinata in applicazione del DPCM del 09/04/2001 e della "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027" della Regione Campania.

Le tariffe applicate al servizio sono determinate con provvedimento del Consiglio di amministrazione dell'Azienda e sono in vigore dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027. Esse sono differenziate:

- per **posti letto rientranti nello standard ottimale offerto**: collocazione in stanza singola; presenza di servizi igienici nell'alloggio; presenza di punto cottura autonomo; residenza ubicata a distanza adeguata dalla sede universitaria.
- per **posti letto non rientranti nello standard ottimale offerto**: collocazione in camera doppia; assenza di servizi igienici nell'alloggio; assenza di punto cottura autonomo; residenza distante dalla sede universitaria.

L'assegnazione di un posto alloggio costituisce erogazione di quota della borsa in servizi, per cui dal totale dell'importo della borsa di studio spettante è automaticamente effettuata una detrazione corrispondente alla tariffa del servizio da applicare in relazione allo standard offerto, come di seguito dettagliato.

Tipologia studenti	Tipologia pagamento
Studenti fuori sede idonei assegnatari anni successivi, non sospesi in graduatoria	Trattenuta dalla borsa per 10 mensilità
Studenti fuori sede idonei assegnatari anni successivi "ulteriore semestre", non sospesi in graduatoria	Trattenuta dalla borsa per 5 mensilità + Eventuale versamento mensile diretto per i restanti 5 mesi
Studenti fuori sede idonei assegnatari primi anni, non sospesi in graduatoria	Versamento mensile diretto per tutti i 10 mesi
Studenti fuori sede idonei assegnatari anni successivi, <u>sospesi in graduatoria</u>	Versamento mensile diretto per tutti i mesi fino alla rimozione della sospensione e pagamento in denaro della quota servizio alloggio, in caso di conferma del beneficio della borsa di studio
Studenti fuori sede idonei <u>non assegnatari</u> , primi anni e anni successivi	Versamento mensile diretto per tutti i mesi fino all'eventuale assegnazione della borsa e pagamento in denaro della quota servizio alloggio già corrisposta

Gli studenti fuori sede, idonei e beneficiari di borsa di studio, iscritti ai primi anni, per i quali sarà possibile accertare il conseguimento dei 20 CFU alla data del 30 aprile 2027, non saranno tenuti,

da quel momento e fino alla scadenza dell'assegnazione, al versamento diretto delle restanti mensilità, per le quali verrà operata la trattenuta sul saldo della borsa di studio.

Ai candidati idonei beneficiari di borsa di studio, senza alcuna sospensione, iscritti ad anni successivi al primo, l'importo corrispondente alle rette del servizio alloggio è detratto automaticamente dalla quota di borsa di studio a monte, prima del pagamento del I acconto di borsa di studio, oppure con conguaglio in occasione del pagamento del saldo.

Tutti gli altri sono tenuti a versare la tariffa corrispondente alla camera assegnata, come indicato nella tabella sopra riportata.

La retta mensile deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal regolamento interno delle Residenze, **pena la revoca del beneficio ad usufruire del posto alloggio.**

I candidati che risultano esclusi o che incorrano in decadenza o revoca ai sensi dell'art. 15, o per i quali venga accertata la mancata appartenenza, a seguito di sopravvenienze verificatesi successivamente all'assegnazione, a una delle categorie di utenti previste dal "Regolamento delle residenze universitarie" perdono il diritto al beneficio e devono lasciare la residenza. Qualora essi vogliano continuare a rimanere in residenza, devono farne esplicita richiesta all'Azienda, che si riserverà di decidere in merito, sulla base della eventuale disponibilità di posti-letto non assegnati agli aventi diritto, e sempreché appartengano ancora a una delle categorie di utenti previste dal Regolamento.

I candidati che risultano esclusi o che incorrano in decadenza o revoca ai sensi dell'art. 15, nonché i candidati iscritti ai primi anni che, a seguito della mancata conferma della borsa di studio, come da artt. 3.1 e 13, sono tenuti al pagamento dell'eventuale differenza di tariffa tra studenti idonei al concorso e non.

10.4 Servizio ristorazione e relativi costi

10.4.1 Modalità di erogazione

Il servizio ristorazione universitario è erogato alla generalità degli studenti regolarmente iscritti ad uno degli atenei/istituti AFAM della Regione Campania, attraverso unità produttive e distributive – a gestione indiretta, in appalto o convenzione – in corrispondenza delle sedi didattiche delle Istituzioni universitarie.

L'accesso al servizio è disciplinato dal Regolamento della Ristorazione Universitaria e dal Tariffario, entrambi disponibili sul sito dell'Azienda.

Il periodo di fruizione del servizio per l'a.a. 2026/2027 decorre dal 1° novembre 2026 e termina il 31 ottobre 2027.

La tariffazione dei servizi è determinata in applicazione del DPCM del 09/04/2001 e della "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027" della Regione Campania.

10.4.2 Tariffazione

La tariffazione è differenziata a seconda dello status degli studenti: idoneo, idoneo beneficiario, non idoneo.

Per coloro che partecipano al concorso borse di studio, l'Azienda provvede automaticamente alla collocazione nella categoria tariffaria di appartenenza, con aggiornamenti in conseguenza delle variazioni di status (idoneo, beneficiario, non idoneo).

Per gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie definitive, con status "pendolare" o "fuorisede", ove è attiva una mensa universitaria o un punto ristoro universitario dell'Azienda a gestione indiretta, viene trattenuta una quota della borsa di studio a compensazione dei costi di erogazione del servizio, come da successivo paragrafo 10.4.3.

Al contrario, gli studenti beneficiari iscritti ai primi anni ed anni successivi al primo, non soggetti ad una trattenuta obbligatoria, accedono al servizio a tariffa agevolata, secondo quanto

disciplinato dal Tariffario, di norma fino al 31 ottobre 2027. Fanno eccezione gli studenti iscritti ad ulteriore semestre, per i quali la tariffa agevolata è applicata fino al 30 aprile 2027.

10.4.3 Trattenuta quota mensa dalla borsa di studio

Per gli studenti idonei e beneficiari di borsa di studio nelle graduatorie definitive, con status "pendolare" o "fuorisede", ove è attiva una mensa universitaria o un punto ristoro universitario dell'Azienda a gestione indiretta, viene trattenuta una quota della borsa di studio a compensazione dei costi di erogazione del servizio.

Per tali studenti, dunque, **la trattenuta della quota pasto per la fruizione del servizio è obbligatoria** ed è così determinata:

- studenti iscritti al primo anno e studenti iscritti ad anni successivi al primo, in corso: **€ 810,00** per un pasto al giorno e **€ 1.521,00** per due pasti al giorno, per l'accesso al servizio dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027;
- studenti iscritti ad anni successivi al primo, ad ulteriore semestre: **€ 405,00** per un pasto al giorno e di **€ 760,50** per due pasti al giorno, per l'accesso al servizio dal 1° novembre 2026 al 30 aprile 2027.

Gli studenti che nella domanda di partecipazione al concorso concorrono come "fuori sede" hanno la facoltà di scegliere due pasti giornalieri.

Ai fini della determinazione della quota per l'accesso al servizio di ristorazione, il periodo di fruizione decorre dal 1° novembre 2026 e termina il 31 ottobre 2027. Per i candidati idonei al concorso e assegnatari di borsa di studio, la categoria di appartenenza è aggiornata a seguito dell'approvazione delle graduatorie definitive ed entra in vigore il 1° gennaio 2027.

In tal caso, l'Azienda procede al conguaglio degli eventuali maggiori importi corrisposti per i pasti fruiti nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno accademico e la data di aggiornamento della categoria (1° novembre – 31 dicembre 2026), in occasione del pagamento della rata di saldo della borsa di studio.

Nessun rimborso è dovuto per la mancata utilizzazione del servizio mensa, nelle sedi in cui esiste la possibilità di fruizione del servizio, né per la mancata consumazione dei pasti nei periodi di chiusura del servizio a seguito delle sospensioni delle attività didattiche.

Attualmente sono attive le seguenti mense, per le quali è prevista la trattenuta dalla borsa di studio:

1. mensa universitaria all'interno del Campus universitario di Fisciano (SA);
2. mensa universitaria all'interno del Campus universitario di Baronissi (SA);
3. mensa universitaria dedicata agli studenti alloggiati presso la Residenza Parthenope.

Nel caso di attivazioni di nuove mense universitarie, durante l'anno accademico, l'Azienda applicherà la trattenuta della quota pasto tenendo conto della data di avvio del servizio.

L'Azienda informa gli studenti sull'attivazione di nuove unità produttive e distributive attraverso il sito istituzionale e ogni altro canale informativo utile.

10.4.4 Trattenuta quota mensa dalla borsa di studio a ospiti delle residenze

L'importo della trattenuta della quota pasto per la fruizione del servizio presso una mensa universitaria interna ad una delle residenze universitarie dell'Azienda terrà conto della data di ingresso e della data di uscita dalla residenza, per l'accesso al servizio dal 1° novembre 2026 al 31 ottobre 2027.

Agli studenti alloggiati presso una delle residenze universitarie dell'Azienda, in cui è attiva una mensa universitaria, e contemporaneamente iscritti a corsi di studio afferenti a Dipartimenti didattici in cui è attiva una mensa o un punto ristoro universitario dell'Azienda, viene applicata la trattenuta per la quota pasto di cui all'art. 10.4.3. Tali studenti, al momento dell'assegnazione dell'alloggio, avranno la facoltà di scegliere la fruizione di uno o due pasti giornalieri, con conseguente determinazione della trattenuta.

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO PER MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Gli studenti beneficiari di borsa di studio possono concorrere, per una sola volta per ciascun corso di laurea di cui all'art. 1, ad una integrazione della Borsa di Studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, pari alla differenza tra l'importo di € 600,00 e il contributo mensile assegnato dall'Università, in modo che il contributo complessivo tra Università e ADISURC sia pari ad € 600,00 su base mensile. Tale somma è corrisposta in base ai giorni di effettiva permanenza all'estero, sino ad un massimo di 10 mesi, certificata dall'università che promuove il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione e a condizione che il periodo all'estero abbia dato luogo a riconoscimento di CFU.

È previsto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, pari all'importo di € 100,00 per i paesi europei e di € 500,00 euro per i paesi extraeuropei.

Il contributo sarà eventualmente viene erogato a condizione che costoro siano risultati beneficiari nelle graduatorie assestate di cui all'art. 8.5.

In caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori rispetto alle borse di studio, l'ADISURC provvede ad erogare il contributo al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento di almeno 6 CFU.

ARTICOLO 12 – ACCERTAMENTI ECONOMICO PATRIMONIALI

L'Azienda provvede al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dai beneficiari degli interventi, svolgendo le verifiche necessarie ai sensi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68. Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 *"Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato."*

La normativa applicabile è la seguente:

- art. 10, comma 3, del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68;
- art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n.78;
- legge 24 novembre 1981, n. 689;
- D.P.R. 445/2000.

La tabella seguente riporta in sintesi le conseguenze in caso di accertamento di condizioni economico-patrimoniali non veritiere.

Esito accertamento	Recupero	Sanzioni
--------------------	----------	----------

Irregolarità comportanti superamento soglie limite ISEE o ISPE Irregolarità nella dichiarazione del nucleo familiare ISEE Università	Importo indebitamente percepito	1. Restituzione triplo dell'importo indebitamente percepito 2. Perdita beneficio per tutta la carriera 3. Sanzione da € 500,00 a € 5.000,00 4. Segnalazione all'Autorità giudiziaria 5. Segnalazione all'Ateneo per tasse universitarie 6. Segnalazione all'INPS
Irregolarità comportanti variazione fascia ISEE	Differenza indebitamente percepita	1. Sanzione da 500 a 5000€ 2. Segnalazione all'Autorità giudiziaria 3. Segnalazione all'Ateneo per tasse universitarie 4. Segnalazione all'INPS
Irregolarità comportanti nessuna variazione	Nessuno	Nessuna

In tutti i casi di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda provvede a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria (ex art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), così da verificare l'eventuale sussistenza di reati.

I candidati per i quali l'Azienda accerta una dichiarazione del nucleo familiare non conforme a quanto indicato al presente articolo sono esclusi dal concorso e incorrono nelle sanzioni previste per coloro che superano la soglia limite di accesso al concorso.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva di avvalersi dell'ausilio della Guardia di Finanza per le verifiche istruttorie, riservandosi la facoltà di sospendere pagamenti a qualsiasi titolo nel caso dovesse ritenere necessari approfondimenti delle autocertificazioni.

ARTICOLO 13 - VERIFICHE DI MERITO. RESTITUZIONE DELL'IMPORTO DELLA BORSA E DI ALTRE SOMME NON SPETTANTI

Gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale che non avranno conseguito almeno 20 crediti entro il 30 novembre 2027 perdono il diritto ai benefici economici e non economici, ma conservano l'idoneità al concorso.

In questo caso sono previsti:

- a) la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b) la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se non già pagate;
- c) il pagamento dei pasti eventualmente fruiti gratuitamente;

Nelle fattispecie di cui sopra, le somme già incassate dagli studenti e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro la data prevista nella comunicazione di notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione e secondo le modalità in essa contenute.

Tale disposizione non si applica nel caso di studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%.

ARTICOLO 14 – RIEPILOGO DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal concorso i candidati:

- a) che non risultano iscritti ai corsi di studio indicati all'art. 2.1 per l'a.a. 2026/2027 nei termini previsti all'art. 2.2;
- b) che non comunicano la variazione dell'ateneo di appartenenza rispetto a quello indicato in fase di partecipazione nei termini previsti all'art. 2.2 e 2.5;
- c) che risultano iscritti per l'a.a. 2026/2027 ad un anno di corso eccedente la durata indicata all'art. 2.3;
- d) che sono iscritti per l'a.a. 2026/2027 quali ripetenti o "fuori corso intermedio" o "fuori corso finale" o "con carriera sospesa", come da art. 2.3;
- e) che, pur essendosi iscritti all'a.a. 2026/2027, conseguono il titolo finale nella sessione ordinaria dell'a.a. 2025/2026, come da artt. 2.3 e 2.4;
- f) che, provenendo da altra Regione, non abbiano presentato domanda di borsa di studio presso l'Ente per il diritto allo studio di tale Regione, oppure l'abbiano presentata in data successiva alla scadenza del presente concorso, come da artt. 2.5 e 5.4;
- g) che risultano iscritti contemporaneamente ad altro corso di laurea e rientrano in una delle combinazioni non ammesse dall'art. 2.6;
- h) che hanno già conseguito un titolo universitario (anche se conseguito all'estero e non riconosciuto in Italia) di pari livello del titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso a cui sono iscritti per l'a.a. 2026/2027, come da art. 2.7;
- i) che in caso di variazioni di carriera universitaria, hanno già conseguito una borsa di studio per lo stesso anno di corso dello stesso tipo (Tipo A, Tipo B, Tipo C), per il quale viene proposta istanza ai sensi del presente bando, come da art. 2.7;
- j) che in seguito a variazione di carriera risultano iscritti nuovamente al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo del corso dal quale provengono, come da art. 2.7;
- k) iscritti per abbreviazione di corso, dopo il conseguimento della laurea triennale, alle condizioni indicate all'art. 2.7;
- l) che non sono in possesso dei requisiti di merito di cui all'art. 3;
- m) la cui attestazione ISEE superi le soglie ISEE e ISPE indicate all'art. 4.1;
- n) la cui attestazione ISEE non sia valida per prestazioni per il diritto allo studio universitario, come da art. 4.2;
- o) la cui attestazione ISEE non sia stata rilasciata nell'anno 2026 e non sia disponibile in automatico negli archivi INPS a partire dal giorno successivo a quello di scadenza della presentazione della domanda, come da art. 4.2;
- p) il cui nucleo familiare ai fini ISEE non sia stato individuato conformemente alle regole dell'ISEE Università, come da art. 4.3;
- q) che hanno nucleo familiare residente all'estero e non hanno presentato l'attestazione ISEE parificato entro il 31 marzo 2027, come da art. 4.5.2;
- r) che non hanno compilato il modulo-domanda online secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 5;
- s) che hanno commesso errori di compilazione del modulo-domanda online, impedendo il reperimento dei dati negli archivi dell'INPS e dell'Università, nonché della documentazione presso le amministrazioni certificanti e, quindi, l'elaborazione elettronica delle graduatorie;
- t) che sono incorsi nell'applicazione della sanzione di cui all'art. 10, comma 3, D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 a seguito di accertate irregolarità per le quali è stata disposta la revoca dei benefici, illegittimamente conseguiti in uno dei precedenti anni accademici;
- u) che sono assegnatari di borsa di studio di altra Istituzione pubblica o privata, dichiarata espressamente incompatibile con la borsa di studio;
- v) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla e dalla Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno

accademico 2026/2027 della Regione Campania.

ARTICOLO 15 – CASI DI DECADENZA E REVOCA

Perdono il diritto al conseguimento della borsa di studio o dei vantaggi connessi i candidati per i quali viene accertato, anche successivamente alla conclusione della presente procedura concorsuale:

- a) che ai fini della partecipazione al concorso hanno reso dichiarazioni mendaci o non veritiere, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) che hanno dichiarato di essere unici componenti del nucleo familiare ai fini ISEE, pur non rientrando nelle condizioni elencate all'articolo 4.3 del bando;
- c) che si trasferiscono ad altra sede universitaria fuori dalla Regione Campania per l'a.a. 2026/2027;
- d) che effettuano un passaggio di corso o si trasferiscono ad altra sede universitaria in Regione Campania per l'a.a. 2026/2027 e non mantengono i requisiti di merito e carriera accademica;
- e) che rinunciano al corso di studi per il quale hanno chiesto di concorrere per l'a.a. 2026/2027 entro il 30 aprile 2027;
- f) che si trovano in una qualsiasi altra situazione per la quale l'esclusione dal concorso è prevista dal D.P.C.M. 9 aprile 2001, dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dalla e dalla "Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2026/2027" della Regione Campania.

I casi di decadenza sopra elencati comportano la revoca dell'idoneità e della eventuale borsa di studio e altri benefici connessi; pertanto, in questo caso sono previsti:

- a) la restituzione della somma in denaro della borsa di studio, se già percepita;
- b) la corresponsione delle rette di permanenza nelle residenze universitarie, se precedentemente concessa a titolo gratuito;
- c) la corresponsione della tariffa prevista dalla categoria d'appartenenza come studente non idoneo per il servizio ristorazione fruito;
- d) la restituzione del contributo per mobilità internazionale, se già percepito;
- e) la restituzione delle tasse universitarie e dei contributi dovuti, se già rimborsati;
- f) la restituzione della tassa regionale, se già rimborsata;
- g) l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 12, per i casi ivi previsti.

Nelle fattispecie di cui sopra, le somme già incassate dagli studenti e l'importo corrispondente al valore dei servizi effettivamente fruiti devono essere restituiti entro la data prevista nella comunicazione di notifica del provvedimento di esclusione e/o restituzione e secondo le modalità in essa contenute.

ARTICOLO 16 – TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità e modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Azienda unicamente al fine di eseguire tutte le funzioni istituzionali necessarie per lo svolgimento del presente concorso. Tale trattamento è improntato ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e/o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati

stessi. Esso sarà svolto dall'Azienda in qualità di titolare del trattamento, anche mediante l'ausilio di persone fisiche o giuridiche preposte a tale attività in qualità di "responsabili del trattamento", all'uopo designati. In particolar modo i dati saranno custoditi ed elaborati da società esterne affidatarie della gestione della procedura informatizzata del concorso.

Comunicazione e diffusione dei dati

La pubblicazione dei dati riferiti a graduatorie e pagamenti è effettuata conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, al D.Lgs. 33/2013 e alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

I dati conferiti sono inoltre comunicati agli atenei, all'Agenzia delle Entrate e all'INPS, per finalità previste dalla legge.

I dati possono, infine, essere comunicati alla Guardia di Finanza per le finalità di accertamento economico-patrimoniale.

Partecipando al concorso i candidati autorizzano il trattamento e la diffusione dei propri dati, come sopra descritto.

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 i candidati al concorso autorizzano l'Azienda alla trasmissione di eventuali notifiche, in qualità di controinteressati, per via telematica all'indirizzo di posta elettronica riportato nel modulo-domanda online di partecipazione.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'ADiSURC, nella persona del Presidente del C.d.A., con sede legale in Via De Gasperi n. 45 a Napoli.

Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Direttore generale dell'ADiSURC e i Funzionari titolari della Responsabilità dei procedimenti nel cui ambito i dati sono trattati.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile della protezione dei dati è Avvocato Elio Errichiello, casella di posta elettronica: dpo@adisurcampania.it.

Diritti degli interessati

All'ADiSURC titolare del trattamento i candidati potranno rivolgersi per far valere i diritti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

ARTICOLO 17 – NORME DI RINVIO

Le norme del Bando sono inderogabili.

La normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario costituisce fonte primaria ed esclusiva di riferimento per ogni eventuale esigenza interpretativa o di applicazione:

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
- Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- Decreto Ministero Università e Ricerca 1320 del 17 dicembre 2021;
- Circolare Ministero Università e Ricerca n. 13676 del 11 maggio 2022;
- Circolare Ministero Università e Ricerca n. 16543 del 28 giugno 2022;
- Decreto Ministero Università e Ricerca 175 del 10 febbraio 2026;
- Decreto Ministero Università e Ricerca 176 del 10 febbraio 2026;
- Decreto Ministero Università e Ricerca 176 del 24 febbraio 2026;

- Decreto Ministero Università e Ricerca 447 del 11 luglio 2025;
- Programmazione Regionale annuale degli interventi per il Diritto allo studio Universitario 2026/2027.

Ulteriori fonti normative sono:

- DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
- circolari, pareri, pronunce e ogni altro atto di carattere interpretativo emanato dai soggetti competenti in materia.

ARTICOLO 18 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il funzionario Responsabile del Servizio Benefici economici dell'Azienda.

ARTICOLO 19 – TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e art. 29, commi 2 e 2bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale e della particolare complessità del procedimento amministrativo e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della medesima legge, i termini del procedimento sono indicati diffusamente nel presente bando e in appendice ad esso.

I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie e di liquidazione delle rate di acconto e saldo della borsa di studio, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a. la particolare complessità dell'istruttoria;
- b. la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici;
- c. la effettuazione di accertamenti di natura amministrativa o di natura tecnica;
- d. l'elevato numero di pratiche da evadere;
- e. l'elevato numero di documenti da acquisire;

I termini indicati nel presente bando possono essere soggetti a differimenti in relazione alle esigenze di cui sopra.

ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE

Ferma restando la competenza del Tar Campania per le controversie di natura amministrativa, per ogni altra controversia di natura civile è competente in via esclusiva il Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 21 – ALLEGATI

1. Riepilogo scadenze
2. Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MUR n. 176 del 24 febbraio 2026)
3. Modulo 1 autocertificazione per trasmissione documentazione in copia conforme

RIEPILOGO SCADENZE

10/08/2026	Termine per il conseguimento dei requisiti di merito per i candidati iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di "tipo A" e di "tipo B"
10/09/2026	Termini perentori di presentazione dell'istanza di partecipazione al bando di concorso
	Termine per trasmettere la documentazione a comprova dei seguenti stati: - Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo; - Candidato in condizione di disabilità - Candidato allontanato dal nucleo familiare di origine
31/10/2026	Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie provvisorie
14 giorni dall'approvazione delle graduatorie provvisorie	Termine per presentare rettifica/soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 8.3 del bando di concorso
15/11/2026	Termine per comunicare il codice IBAN, pena l'impossibilità di effettuare pagamenti in favore dei candidati beneficiari
31/12/2026	Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie definitive
	Termine entro cui è pagato l'acconto del 50% a tutti i candidati beneficiari di borsa e non sospesi in graduatoria, in regola con la comunicazione del codice IBAN
31/03/2027	Termine entro il quale perfezionare l'iscrizione all'ateneo, pena l'esclusione dal concorso
	Termine entro il quale, per i candidati che si iscrivono ad un corso di studi in Campania in seguito a trasferimento da altra Regione, occorre compilare la domanda online
	Termine entro il quale i candidati fuori sede in possesso di un contratto di locazione che venga a termine successivamente alla data di scadenza del concorso ed il cui periodo di validità non ricopra i 10 mesi nel periodo 01/10/2026 – 30/09/2027 devono autocertificare nel modulo online il nuovo contratto oppure la proroga di quello scaduto
	Termine entro il quale i candidati con nucleo familiare residente all'estero devono trasmettere all'ADISURC copia dell'ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO (ISEEUP), compilata presso un CAF, con una delle modalità di cui all'articolo 5
30/04/2027	Termine entro cui sono pubblicate le graduatorie assestate

30/06/2027	Termine entro cui è pagato il saldo del 50% ai candidati, beneficiari di borsa e non sospesi in graduatoria, in regola con la comunicazione del codice IBAN: - iscritti ad anni successivi; - iscritti ai primi anni, se hanno già conseguito almeno 20 CFU
10/08/2027	Termine entro cui i candidati iscritti al primo anno, con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, devono conseguire n. 20 crediti al fine di beneficiare del 100% della borsa assegnata
30/11/2027	Termine entro cui i candidati iscritti al primo anno, con l'eccezione degli studenti in condizione di disabilità con invalidità non inferiore al 66%, devono conseguire n. 20 crediti al fine di preservare il diritto a ricevere il 50% della borsa di studio e non essere soggetti a revoca
Variabile, da agosto a dicembre 2027	Termine entro cui è pagato il saldo del 50% ai candidati iscritti ai primi anni, se hanno già conseguito almeno 20 CFU, beneficiari di borsa e non sospesi in graduatoria, in regola con la comunicazione del codice IBAN
31/12/2027	Termine entro il quale comunicare il codice IBAN o aggiornare un codice IBAN errato, pena la perdita della borsa di studio

Elenco Paesi particolarmente poveri in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano (Decreto MUR n. 176 del 24 febbraio 2026)

1	Afghanistan
2	Angola
3	Bangladesh
4	Benin
5	Burkina Faso
6	Burundi
7	Cambodia
8	Central African Republic
9	Chad
10	Comoros
11	Democratic People's Republic of Korea
12	Democratic Republic of the Congo
13	Djibouti
14	Eritrea
15	Ethiopia
16	Gambia
17	Guinea
18	Guinea-Bissau
19	Haiti
20	Kiribati
21	Lao People's Democratic Republic
22	Lesotho
23	Liberia
24	Madagascar
25	Malawi
26	Mali
27	Mauritania
28	Mozambique
29	Myanmar
30	Nepal
31	Niger
32	Rwanda
33	Senegal
34	Sierra Leone
35	Solomon Islands
36	Somalia
37	South Sudan

38	Sudan
39	Syrian Arab Republic
40	Tanzania
41	Timor-Leste
42	Togo
43	Tuvalu
44	Uganda
45	Yemen
46	Zambia

Allegato Modulo 1

Spett.le A.Di.S.U.R.C.
Via A. De Gasperi, 45
80133 Napoli

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio, posti alloggio e contributi per mobilità internazionale a.a. 2026/2027. Autocertificazione di cui all'art. 5.2 (art. 46, D.P.R. 28/12/2000 n. 445).

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
C.F. _____
residente in _____
Provincia _____, CAP: _____
alla Via/P.zza: _____
iscritto/in corso di iscrizione all'ateneo: _____

Con specifico riferimento al bando di concorso in oggetto e in particolare all'art. 5.2, consapevole di quanto prescritto dall'articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, sulle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

che la documentazione allegata alla presente e relativa alla seguente fattispecie di cui all'art. 5.2:

- ☐ Documentazione art. 4.5 Candidato proveniente da Paesi stranieri particolarmente poveri o in via di sviluppo;
- ☐ Documentazione art. 4.5 Candidati con nucleo familiare residente all'estero (ISEE UNIVERSITARIO PARIFICATO);
- ☐ Documentazione art. 5.3 Candidato in condizione di disabilità

È conforme all'originale in mio possesso.

Data ____/____/____

Firma del dichiarante
